

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. <u>253</u>	del <u>11 GIU. 2019</u>
Oggetto: Federazione Italiana Tennistavolo: approvazione, ai fini sportivi, dello Statuto ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. l) dello Statuto del CONI.	
Esecuzione:	<input type="checkbox"/> D2 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Conoscenza:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Consegnata il:	_____

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto del C.O.N.I.;

VISTA la deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1613 del 4 settembre 2018 con la quale sono stati emanati i Principi Fondamentali degli Statuti Federali;





CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

Deliberazione n.

253

Riunione del

11 GIU. 2019

VISTE la propria deliberazione n. 375 del 20 settembre 2018 e la nota del Segretario Generale del CONI del 15 ottobre 2018 con cui l'Avv. Giancarlo Guarino è stato nominato Commissario ad acta della Federazione Italiana Tennistavolo al fine di apportare allo Statuto Federale le modifiche necessarie per adeguare le norme ivi contenute al vigente contesto normativo di riferimento ed ai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate di cui alla Deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1613/2018;

VISTO il nuovo testo dello Statuto della Federazione Italiana Tennistavolo modificato dal suddetto Commissario ad acta al fine di assicurarne la conformità alla normativa predetta;

VISTA l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RILEVATO che il testo del predetto Statuto risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni, al Codice Civile, allo Statuto del C.O.N.I., ai Principi Fondamentali degli Statuti Federali ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

DELIBERA

l'approvazione del testo dello Statuto della Federazione Italiana Tennistavolo deliberato dal Commissario ad acta della Federazione predetta con Decreto del 31 maggio 2019.

Il testo della normativa in esame viene allegato alla presente deliberazione quale sua imprescindibile parte integrante.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Il Responsabile
Dott. Antonello de Tullio



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

Allegato n.....¹.....
Deliberazione n.....²⁵³.....
Riunione del.....^{11 GIU. 2019}.....



ITALIA CONI

ATTIVITA' PER LA SEGRETERIA GENERALE
STATUTI E REGOLAMENTI

Roma, 6 GIU 2019

RELAZIONE PER LA GIUNTA NAZIONALE

Oggetto: **Federazione Italiana Tennistavolo:** approvazione, ai fini sportivi, dello Statuto ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. l) dello Statuto del CONI.

L'Avv. Giancarlo Guarino, nominato Commissario ad acta della Federazione Italiana Tennistavolo al fine di apportare allo Statuto Federale le modifiche necessarie per adeguare le norme ivi contenute al vigente contesto normativo di riferimento ed ai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate approvati dal Consiglio Nazionale del CONI con Deliberazione n. 1613 del 4 settembre 2018, ha trasmesso il nuovo testo dello Statuto Federale modificato con Decreto emesso in data 31 maggio 2019, al fine di assicurarne la conformità alla normativa predetta.

La normativa in oggetto risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni, al Codice Civile, allo Statuto del C.O.N.I., ai Principi Fondamentali degli Statuti Federali ed alla vigente legislazione in materia sportiva.

La presente relazione è stata predisposta in coscienza professionale sulla base degli elementi noti, in esecuzione dell'attività di supporto al Segretario Generale del CONI, in base all'annuale contratto di servizi tra CONI e Sport e salute S.p.A., nonché in attuazione della specifica delega rilasciata in tal senso al sottoscritto Responsabile di Statuti e Regolamenti dall'Amministratore Delegato di Sport e salute S.p.A..

IL SEGRETARIO

**Il Responsabile
Dott. Antonello de Tullio**

FEDERAZIONE ITALIANA TENNISTAVOLO
DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA

VISTO il D.Lvo 23 luglio 1999 n.242, come modificato dalla L.11 gennaio 2018, n.8;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Nazionale del CONI n.1589 del 9 aprile 2018, n.1597 del 10 luglio 2018 e n.1613 del 4 settembre 2018, con le quali sono stati approvati i nuovi Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate;

VISTO il Decreto della Presidenza Consiglio dei Ministri del 14 settembre 2018 che ha approvato la deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1613 del 4 settembre 2018;

VISTA la delibera della Giunta Nazionale del CONI n.375 del 20 settembre 2018, con la quale, ai sensi dell'art.22, comma 2 dello Statuto del CONI, sono stati nominati Commissari ad Acta nelle Federazioni Sportive Nazionali e nelle Discipline Sportive Associate ivi indicate, al fine di procedere, con urgenza, all'adeguamento degli Statuti Federali ai Nuovi Principi Fondamentali ed alla Legge n.8 dell'11 gennaio 2018 ed eventualmente all'adeguamento dei Regolamenti di Giustizia federali e, altresì, è stata conferita delega al Presidente del CONI a procedere ad ulteriori nomine salvo ratifica da parte della Giunta nazionale del CONI;

VISTA la delibera del Presidente del CONI n.94/ 40 del 12 ottobre 2018;

VISTA la comunicazione del 15 ottobre 2018 a firma del Segretario Generale del CONI, di nomina del sottoscritto quale Commissario ad Acta della Federazione Italiana Tennistavolo per l'attuazione delle modifiche statutarie necessarie al recepimento delle disposizioni di cui al D.Lvo 23 luglio 1999, n.242, come modificato dalla L.11 gennaio 2018, n.8 e dei Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, come modificati con le deliberazioni del Consiglio Nazionale del CONI n.1589 del 9 aprile 2018, n.1597 del 10 luglio 2018 e n.1613 del 4 settembre 2018;

RILEVATO che lo Statuto della Federazione Italiana Tennistavolo attualmente in vigore non risulta conforme al D.Lvo 23 luglio 1999, n.242, come modificato dalla L.11 gennaio 2018, n.8, né ai Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, come modificati con le deliberazioni del Consiglio Nazionale del CONI n.1589 del 9 aprile 2018, n.1597 del 10 luglio 2018 e n.1613 del 4 settembre 2018;

CONSIDERATO che a seguito del confronto con l'Ufficio Statuti e Normative del CONI è emersa la necessità di apportare talune ulteriori correzioni al testo statutario, in modo da renderlo più aderente alla corretta interpretazione dei Nuovi Principi Fondamentali;

Tutto ciò visto, rilevato e considerato, il sottoscritto, nella propria qualità di Commissario ad Acta della Federazione Italiana Tennistavolo, riservandosi di adottare uno o più decreti integrativi o correttivi entro un anno dal presente provvedimento, ove a ciò non provveda l'Assemblea Straordinaria della Federazione

D E C R E T A

di approvare il nuovo testo dello Statuto Federale della Federazione Italiana Tennistavolo - F.I.Te-T. - con le sole modifiche necessarie ad assicurarne la conformità alle norme recate dalla L.11 gennaio 2018, n.8, ed ai Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate attualmente vigenti.



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

Il testo dello statuto Federale, come modificato, è allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Roma, 4 giugno 2019

IL COMMISSARIO AD ACTA

Giancarlo Guarino

GUARINO GIAN
2019.06.04 09:44:57

CN- GUARINO GIANCARL
C-IT
O-ORDINE AVVOCATI RC
2.5.4.07-VATIT-802301306

RSA/2048 bits



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

STATUTO FEDERALE TITOLO I COSTITUZIONE E SCOPI



Art. 1

Costituzione, riconoscimento e denominazione

1. La Federazione Italiana Tennistavolo (F.I.Te.T.), fondata il 15 Novembre 1945 in Genova, per iniziativa di associazioni sportive costitutesi allo scopo di praticare lo sport del tennistavolo, è stata riconosciuta Federazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) con deliberazione del 22 febbraio 1979, ed ha visto confermato tale riconoscimento con deliberazione del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n.1131 del 31/10/2000, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo 242 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La F.I.Te.T. è una associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del D.L.vo 242/99 e successive modificazioni.
3. Essa è costituita dalle società ed associazioni sportive, regolarmente affiliati, che praticano, nel territorio nazionale, l'attività del tennistavolo senza scopo di lucro.
4. Le Società aventi la sede nella Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino, in presenza di accordi di collaborazione o convenzioni fra la F.I.Te.T. e le rispettive Federazioni, possono essere considerate come aventi sede nel territorio italiano.
5. Alla F.I.Te.T. in ragione del rapporto federativo esistente con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano quale organo rappresentativo della Comunità Sportiva Nazionale è riconosciuta l'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI.
6. Le attività svolte dalla F.I.Te.T. relative all'ammissione ed all'affiliazione di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati; alla revoca a qualsiasi titolo e alla modificazione dei provvedimenti di ammissione o di affiliazione; al controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi, all'utilizzazione dei contributi pubblici, alla prevenzione e repressione del doping, nonché le attività relative alla preparazione olimpica ed all'alto livello e alla formazione dei tecnici, all'utilizzazione ed alle gestione degli impianti sportivi pubblici, hanno valenza pubblicistica.
7. L'esercizio delle attività predette si conforma agli indirizzi ed ai controlli del C.O.N.I.

Art. 2

Adesione agli Enti sportivi internazionali

1. La F.I.Te.T. aderisce, tramite il C.O.N.I., al Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.).
2. E' affiliata all'International Table Tennis Federation (I.T.T.F.) ed alla European Table Tennis Union (E.T.T.U.), ed accetta, come propri, i principi che reggono l'organizzazione sportiva internazionale, alla quale aderisce spontaneamente riconoscendone statuti e regolamenti.



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

3. Alla F.I.Te.T. è stata altresì trasferita dal Comitato Internazionale Paralimpico la competenza della gestione tecnico/organizzativa-formativa e finanziaria del "Tennistavolo paralimpico", sia a livello nazionale che a livello internazionale. Pertanto la F.I.Te.T. è istituita quale organismo di rappresentanza nazionale del Tennistavolo paralimpico dei confronti della ITTF, ad eccezione dei Giochi paralimpici estivi in ordine ai quali il C.I.P. rimane l'unico interlocutore dell'I.P.C. In relazione a quanto sopra la F.I.Te.T. accetta ed applica le disposizioni dell'ordinamento sportivo paralimpico nazionale ed internazionale.

Art. 3

Scopi

1. La F.I.Te.T. ha lo scopo di promuovere, sviluppare, organizzare e regolamentare la pratica del tennistavolo in Italia tra dilettanti, in tutte le sue forme e manifestazioni, ivi inclusa la partecipazione a competizioni e l'attuazione di programmi di formazione degli atleti e dei tecnici.

2. Ha, inoltre, lo scopo di sviluppare l'attività agonistica finalizzata all'attività internazionale ed alla partecipazione alle Olimpiadi, nell'ambito delle direttive impartite dall'I.T.T.F. e dal C.O.N.I. L'attività dilettantistica è disciplinata dai principi contenuti nella carta Olimpica.

3. La F.I.Te.T. persegue i propri scopi cercando la più ampia collaborazione con tutti gli Enti che abbiano scopi comuni ai propri; con essi istituisce, possibilmente, rapporti continuativi attraverso convenzioni reciprocamente impegnative.

4. La F.I.Te.T. ispira la propria attività ai principi democratici ed ai valori morali che costituiscono il patrimonio ideale del popolo italiano, finalizzando l'attività sportiva alla migliore educazione morale e fisica dell'uomo respingendo al proprio interno ogni forma di razzismo, di xenofobia, di violenza e di discriminazione nello Sport.

5. La F.I.Te.T. previene e reprime l'uso di sostanza o metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistiche sportive, anche in collaborazione con le autorità preposte alla vigilanza ed al controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, fermo restando che aderisce in modo incondizionato alle Norme Sportive Antidoping del Coni.

Art. 4

Patrimonio

1. Il patrimonio della F.I.Te.T. è costituito da:

- a) immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
- b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
- c) patrimonio netto;
- d) debiti e fondi.

2. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Federale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.



Art. 5

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2. Il bilancio annuale preventivo e il bilancio di esercizio sono redatti con chiarezza e precisione e rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della F.I.Te.T., nel rispetto dei principi contabili economico – patrimoniali.
3. Il bilancio annuale preventivo e il bilancio di esercizio sono deliberati dal Consiglio Federale e trasmessi al C.O.N.I. per la relativa approvazione, unitamente alle relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti e del Presidente Federale.
4. La gestione della F.I.Te.T. è disciplinata da apposito Regolamento di Amministrazione e Contabilità; comunque tutte le entrate e le uscite devono rientrare nel bilancio della Federazione.
5. Entro quindici giorni dall'approvazione del C.O.N.I., il bilancio annuale preventivo e il bilancio di esercizio sono pubblicati sul sito internet della Federazione, in apposita sezione del sito prontamente rintracciabile. In tale sezione sono altresì pubblicati il bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio. Ove la Federazione costituisca società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, il loro bilancio è allegato al bilancio federale anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte del C.O.N.I. e pubblicato sul sito internet della Federazione, in apposita sezione del sito prontamente rintracciabile.
6. A partire dall'esercizio 2016, la revisione dei bilanci della Federazione e delle società da questa direttamente o indirettamente partecipate è curata da primaria società di revisione.

Art.6

Sede

1. La sede della F.I.Te.T. è fissata in Roma.

Art.7

Durata e scioglimento

1. La F.I.Te.T. ha durata illimitata.
2. Lo scioglimento della F.I.Te.T. e la conseguente devoluzione del patrimonio è regolato dall'art.21, terzo comma del codice civile, nonché dagli artt.11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile.

TITOLO II

ORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE

Art. 8

Fonti normative

1. Lo Statuto Federale è la fonte normativa primaria della F.I.Te.T. Esso, così come ogni sua modifica, è deliberato dall'Assemblea Generale Straordinaria ed è approvato ai fini sportivi dalla Giunta Nazionale del CONI.

*Alessandro Cherubini*

2. In caso di aggregazione in un unico soggetto giuridico con altra tra Federazione e/o DSA, saranno previste modalità organizzative che tutelino la specificità delle singole discipline, la destinazione dei relativi fondi e la rappresentanza dei loro affiliati e tesserati. La Giunta del CONI emana regolamenti finalizzati a favorire le predette garanzie e la razionalizzazione delle risorse.

3. I Regolamenti federali contengono le norme attuative dello Statuto. Essi vengono deliberati dal Consiglio Federale e trasmessi al C.O.N.I., per l'approvazione ai fini sportivi della Giunta Nazionale del C.O.N.I., ove riguardino gli aspetti di valenza pubblicistica indicati al precedente art.1, comma 6.

Art. 9

Organi federali

1. Gli organi centrali sono:

- l'Assemblea Nazionale Generale;
- l'Assemblea Nazionale di categoria;
- il Presidente Federale;
- il Consiglio Federale;
- Il Segretario Generale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Procuratore Federale;
- la Commissione Federale di Garanzia.

Gli organi delle strutture periferiche sono:

- l'Assemblea Regionale Generale;
- l'Assemblea Regionale di Categoria;
- il Presidente Regionale;
- il Consiglio Regionale;
- il Delegato Regionale;
- l'Assemblea Provinciale Generale;
- l'Assemblea Provinciale di Categoria;
- il Presidente Provinciale;
- il Consiglio Provinciale;
- il Delegato Provinciale.

Gli organi di giustizia sono:

- il Giudice Sportivo Nazionale;
- i Giudici Sportivi Territoriali;
- la Corte Sportiva di Appello;
- il Tribunale Federale;



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

- la Corte Federale di Appello.

2. Salvo non sia diversamente stabilito, le cariche federali hanno durata di quattro anni e cessano, comunque, allo scadere del quadriennio olimpico, anche nel caso di nuove elezioni infra quadriennali indette per la ricostituzione totale o parziale degli organi.

3. Le cariche federali si intendono a titolo onorifico, fatti salvi i rimborsi spese, le indennità e gli altri compensi eventualmente stabiliti dal Consiglio Federale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e delle determinazioni dei competenti organi del CONI.

TITOLO III AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO

Art. 10

Generalità

1. Per partecipare alle attività federali le associazioni e società sportive devono essere affiliate e le persone fisiche devono essere tesserate. L'affiliazione ed il tesseramento devono essere richiesti ed ottenuti prima della partecipazione all'attività stessa.

2. Le modalità ed i termini per l'affiliazione, la riaffiliazione ed il tesseramento sono previste dal Regolamento Organico, nel rispetto delle disposizioni emanate ogni quadriennio con apposita circolare, dalla Giunta Nazionale del CONI, al fine di favorire l'uniformità tra le procedure, ivi compresi i termini, le modalità di verifica dei requisiti e i controlli.

3. I requisiti e le procedure per il tesseramento, l'affiliazione o la riaffiliazione non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico.

4. Lo Statuto e i Regolamenti federali e le loro eventuali modifiche impegnano tutti gli affiliati e tesserati dal momento, rispettivamente, dell'accoglimento della domanda di affiliazione o della sottoscrizione della domanda di tesseramento, e fino a quando il rapporto associativo resta in essere.

5. L'affiliazione o il tesseramento sottopone l'affiliato o tesserato alla giurisdizione disciplinare e amministrativa della F.I.Te.T., secondo le norme federali.

Art. 11

Affiliati

1. Sono affiliati alla F.I.Te.T. le Società e le associazioni sportive che intendono praticare l'attività del tennistavolo senza scopi di lucro, le cui domande di affiliazione siano state accolte dal Consiglio Federale;



2 .Le Società e le associazioni di cui al precedente comma e che di seguito sono indicati come "affiliati" sono soggetti al riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio nazionale del C.O.N.I. o, per delega, dal Consiglio Federale della F.I.Te.T e devono essere retti da uno Statuto, redatto sulla base del principio di democrazia interna e di pari opportunità, da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI o, in caso di delega, all'approvazione del Consiglio Federale. Le eventuali modifiche allo Statuto sono approvate dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. o dal Consiglio Federale se delegato.

Art. 12

Norme comuni per l'affiliazione e la riaffiliazione - comunicazioni di variazione

1. L'affiliazione istituisce un rapporto associativo tra la società o associazione sportiva e la Federazione che cessa solo nei casi e con le modalità previste dallo Statuto.
2. Le associazioni e società sportive per essere affiliata alla F.I.Te.T., non possono avere scopi contrastanti con quelli della stessa F.I.Te.T.
3. Il Regolamento Organico stabilisce le modalità di presentazione delle domande di affiliazione fermo restando che le società devono avere i seguenti requisiti:
 - a) essere rette da uno Statuto e Regolamento interno ispirati ai principi democratici e di pari opportunità, e che prevedano l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I., nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della F.I.Te.T;
 - b) praticare l'attività del tennistavolo senza scopo di lucro;
 - c) essere costituite nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 90 L. n. 289/2002 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - d) avere sede in uno stato membro dell'Unione Europea, fermo restando che la sede sportiva deve trovarsi nel territorio italiano e che la localizzazione della sede sportiva determina, ai fini federali, l'appartenenza ad una regione. Il campo di gara deve trovarsi nella medesima regione di appartenenza.
4. Al Consiglio Federale compete l'esame diretto ad accertare il possesso dei requisiti necessari da parte della società o associazione richiedente e la decisione circa l'accoglimento o il rigetto della domanda. Il rigetto è nullo se non è motivato unicamente dall'accertata mancanza dei requisiti necessari.
5. In caso di revoca o diniego di affiliazione, è possibile produrre ricorso alla Giunta nazionale del C.O.N.I.
6. Le Società devono provvedere al rinnovo dell'affiliazione nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento Organico e devono comunicare, altresì, nei modi e termini stabiliti, le eventuali variazioni sociali - componenti il Consiglio direttivo, sede, denominazione societaria e fusioni - affinché siano approvate dal Consiglio Federale.
7. Qualora una società sportiva comunichi il trasferimento della sede sportiva in una regione diversa, l'approvazione della variazione da parte del Consiglio federale comporta a carico della società la sospensione del diritto di esercitare nelle assemblee periferiche, sino al 31 dicembre dell'anno successivo al trasferimento della sede, i voti aggiuntivi previsti dall'art.27, comma 2 per l'attività sportiva nazionale. La società, inoltre, perde il titolo sportivo conseguito in relazione all'attività sportiva regionale.

8. Con l'affiliazione o la riaffiliazione, le Società aventi diritto a voto indica i nominativi dell'atleta e del tecnico eletti dai rispettivi colleghi per prender parte ad eventuali Assemblee federali, sia nazionali che regionali o provinciali, che si svolgano nel corso dell'anno successivo. Le società che non siano in regola con quanto sopra al momento della convocazione dell'assemblea perderanno il diritto di partecipare all'Assemblea, limitatamente alla rappresentanza degli atleti e/o dei tecnici sportivi.

9. Le variazioni sociali che intervengano nel periodo che va dalla indizione dell'Assemblea Generale (e/o Territoriale) sino alla sua celebrazione hanno effetto, ai fini federali e sportivi, dal giorno successivo alla data di celebrazione dall'Assemblea stessa.

10. I gruppi sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in attuazione della legge 31-3-2000 n. 78 e dell'art. 29 dello Statuto C.O.N.I., possono essere riconosciuti ai fini sportivi e possono ottenere l'affiliazione anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, fatte salve le apposite convenzioni con il CONI e l'approvazione dei regolamenti attuativi. La partecipazione degli atleti, dei tecnici e dei dirigenti delle società sportive militari a manifestazioni, competizioni e allenamenti, è autorizzata dalle rispettive amministrazioni di appartenenza su motivata richiesta dei competenti uffici federali, fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle disposizioni in materia tributaria.

11. È fatto obbligo agli affiliati di munirsi di indirizzo di posta elettronica certificata.

Art. 13

Tesserati

1. Tesserati alla F.I.Te.T. sono:

- gli atleti;

- i dirigenti societari e federali;

- i soci degli affiliati;

- i tecnici sportivi, inquadrati negli appositi albi federali;

- gli ufficiali di gara, inquadrati negli appositi albi federali;

- i medici sociali e federali;

- i membri d'onore;

2. Il tesseramento degli atleti, dei dirigenti societari, dei medici sociali e dei soci degli affiliati è valido solo dopo l'accettazione della domanda di affiliazione o di riaffiliazione della società di appartenenza. Il tesseramento dei dirigenti federali è valido al momento dell'elezione o della nomina. Il tesseramento dei tecnici sportivi e degli ufficiali di gara è valido a seguito dell'iscrizione nei rispettivi Albi federali. Il tesseramento dei membri onorari è valido al momento della proclamazione da parte dell'Assemblea generale.

Art. 14

Norme comuni per il tesseramento

*Alessandro Cherubini*

1. Il tesseramento istituisce un vincolo con la F.I.Te.T. di durata limitata all'anno agonistico. L'anno agonistico decorre, di norma, dal 1° luglio di ciascun anno al 30 giugno dell'anno successivo.
2. Gli atleti di età inferiore a 21 anni sono vincolati per la durata del quadriennio olimpico. Tale vincolo cessa comunque con la stagione agonistica del compimento del ventunesimo anno.
3. La richiesta di tesseramento dovrà essere sottoscritta, per i minori di 18 anni, da uno dei genitori o da chi esercita la potestà genitoriale, il quale dovrà dichiarare, esplicitamente, di essere a conoscenza del vincolo di cui al precedente comma 2.
5. Il presente Statuto ed il Regolamento Organico disciplinano le modalità, i termini e le procedure per l'instaurazione e lo scioglimento del vincolo federale.
6. I tesserati hanno il dovere di attenersi alle disposizioni del CONI e a quelle della F.I.Te.T, impegnandosi al rispetto del "Codice di comportamento Sportivo" approvato dal CONI. Essi hanno il diritto di partecipare all'attività federale attraverso i rispettivi affiliati, osservando le disposizioni emanate dalla F.I.Te.T. in materia, nonché il diritto di concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche federali.
7. Il tesseramento cessa:
 - a) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
 - b) per ritiro della tessera a seguito di radiazione comminata dai competenti organi federali di giustizia;
 - c) nei casi di cessazione della società di appartenenza previsti dall'art.17;
 - d) per mancato rinnovo del tesseramento.
8. E' sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.
9. E' fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi a gare organizzate nell'ambito della F.I.Te.T. ovvero in quello dell'International Table Tennis Federation (I.T.T.F.) e della European Table Tennis Union (E.T.T.U.),
10. Il soggetto radiato da Enti sportivi diversi dalla F.I.Te.T può praticare attività sportive, e quindi essere tesserato, presso la F.I.Te.T, ferma la sua ineleggibilità a qualsiasi carica ed il divieto di rivestire qualsiasi incarico all'interno dell'ordinamento federale.
Il provvedimento di radiazione, così come il successivo, eventuale provvedimento di riabilitazione, nonché tutte le sanzioni iscrivibili nel registro delle Sanzioni Disciplinari dell'ordinamento Sportivo devono essere comunicate al CONI che le rende note, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy, a tutte le Federazioni, le Discipline Associate, gli Enti di promozione sportiva e alle Associazioni Benemerite, al fine di rendere effettiva l'ineleggibilità in altri Enti sportivi.

CAPO I

LE SOCIETA'

Art. 15



Diritti e doveri delle Società

1. Le Società affiliate hanno i seguenti diritti:
 - a) partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e del R.O.;
 - b) partecipare all'attività federale in base ai regolamenti specifici, nonché, secondo le norme federali, all'attività internazionale;
2. Le Società sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport.
3. Le Società affiliate sono tenute ad osservare lo Statuto, i Regolamenti Federali e le deliberazioni e decisioni degli Organi Federali nonché ad adempiere agli obblighi di carattere economico stabiliti secondo le norme e le deliberazioni federali.
4. Le società sono tenute a mettere a disposizione della F.I.Te.T. gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali italiane.

Art.16

Principi generali in materia di attribuzione del titolo sportivo

1. La F.I.Te.T disciplina l'attribuzione e le vicende del titolo sportivo federale nel rispetto dei principi emanati dal CONI in materia.
2. Per "titolo sportivo" si intende il diritto riconosciuto dalla Federazione al soggetto regolarmente affiliato di partecipare ad un determinato campionato o manifestazione federale quale conseguenza di un risultato sportivo maturato dallo stesso al termine dell'ultima competizione sportiva ufficiale disputata nell'ambito della Federazione.
3. Il titolo sportivo non può costituire oggetto di valutazione economica o di cessione a titolo oneroso e ciò anche in caso di suo trasferimento nell'ambito di operazioni di fusione.
4. Le vicende del titolo sportivo sono disciplinate dal Regolamento Organico, approvato dal Consiglio Federale della F.I.Te.T. e da inviarsi al C.O.N.I. per le prescritte verifiche ed approvazione.

Art. 17

Cessazione di appartenenza alla F.I.Te.T. delle Società

1. Le Società cessano di far parte della F.I.Te.T., con l'effetto dello scioglimento del vincolo istituito con l'affiliazione, e con la conseguente perdita di ogni diritto nei confronti della F.I.Te.T. medesima, solo al verificarsi dei seguenti casi:
 - a) scioglimento o estinzione della Società o della sua sezione tennistavolo, se trattasi di polisportiva;
 - b) recesso della Società, o della sua sezione tennistavolo se trattasi di polisportiva, dalla F.I.Te.T.;



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

- c) per inattività assoluta per un intero anno agonistico, salvo casi di aspettativa. Durante l'aspettativa, che può essere concessa solo nell'ipotesi in cui l'inattività sia determinata da causa di forza maggiore, da valutarsi a cura del Consiglio Federale, la società, anche se conserva l'anzianità maturata, non ha diritto di voto nell'ipotesi della celebrazione di una Assemblea Federale;
 - d) revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale nei soli casi di perdita dei requisiti necessari per l'affiliazione;
 - e) posizione debitoria, nei confronti della F.I.Te.T., protrattasi per oltre sei mesi, dalla scadenza intimata con la messa in mora;
 - f) radiazione, per infrazioni alle norme federali accertate dagli Organi di Giustizia e dagli stessi comminata;
 - g) mancata riaffiliazione annuale;
 - h) mancata accettazione della domanda di riaffiliazione, per il venir meno di uno o più requisiti previsti per l'affiliazione.
2. In ogni caso di cessazione le Società devono provvedere al pagamento di quanto eventualmente ancora dovuto alla F.I.Te.T. e/o ad altri soggetti federali.

CAPO II

ATLETI

Art. 18

Atleti

1. Gli atleti sono inquadrati presso le società per le quali hanno sottoscritto regolare tesseramento.
2. Gli atleti sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva la loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive.
3. Gli atleti devono praticare lo sport in conformità alle norme ed agli indirizzi del CIO, del CONI e della F.I.Te.T. Essi devono, altresì, rispettare le norme e gli indirizzi dell'I.T.T.F. e dell'E.T.T.U. e di altri eventuali organismi internazionali collegati alla F.I.Te.T., purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I.
4. Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni ed a mettersi a disposizione della F.I.Te.T., nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.
5. Le atlete che sospendono temporaneamente l'attività agonistica per motivi connessi alla maternità hanno il diritto di mantenere, il vincolo sportivo esistente con la società di appartenenza anche senza svolgere effettiva attività agonistica o di allenamento, per massimo due anni solari, durante i quali mantengono il diritto all'elettorato attivo e passivo. Alla ripresa dell'attività agonistica attiva all'atleta è riconosciuto il medesimo punteggio individuale posseduto al momento della sospensione, eventualmente ad ex aequo con le altre atlete che, nel frattempo, abbiano conseguito sul campo il medesimo punteggio.

CAPO III

TECNICI SPORTIVI

Art. 19



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

Tecnici sportivi

1. I Tecnici sportivi sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva la loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, tenendo conto, in particolare, della funzione sociale, educativa e culturale della loro stessa attività.
2. I Tecnici devono esercitare la loro attività in osservanza delle norme e degli indirizzi del C.I.O., del C.O.N.I. e della F.I.Te.T., osservando, altresì, le norme e gli indirizzi dell'I.T.T.F. e dell'E.T.T.U. di altri eventuali organismi internazionali collegati alla F.I.Te.T., purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I.

CAPO IV

ARBITRI

Art. 20

Ufficiali di gara

1. Gli Ufficiali di Gara assicurano, nelle manifestazioni agonistiche federali, l'esatta applicazione del Regolamento Tecnico di gioco e di ogni altro Regolamento per i quali il Consiglio Federale abbia demandato il compito di curarne l'esatta applicazione e di accertarne la piena osservanza da parte di tutti i tesserati della F.I.Te.T.
2. Possono essere inquadrati quali ufficiali di gara, secondo le disposizioni regolamentari espressamente previste per tale categoria, i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:
 - essere cittadini italiani;
 - non aver riportato condanne penali passate in giudicato, per reati non colposi, a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
 - risiedere stabilmente in Italia;
 - aver compiuto il 18° anno per l'accesso alla qualifica di ufficiale di gara provinciale ed il 16° anno per l'accesso alla qualifica di Aspirante Ufficiale di gara;
 - non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte di federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, del C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
 - non ricoprire alcuna carica elettiva federale o societaria e non rivestire la qualifica di atleta o tecnico in attività, salvo che in ambito di attività promozionale.
3. Gli Ufficiali di Gara svolgono la propria funzione con lealtà sportiva, inosservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio senza vincolo alcuno.
4. Il tesseramento degli Ufficiali di Gara ha validità annuale e coincidente con i termini temporali della stagione agonistica.
5. Gli Ufficiali di Gara perdono la qualifica per:
 - dimissioni;
 - non rinnovo del tesseramento entro i termini previsti;



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

- radiazione a seguito di provvedimenti comminati dagli Organi di giustizia federale;
 - il venir meno dei requisiti che hanno determinato il tesseramento.
6. I Regolamenti federali garantiscono l'autonomia organizzativa all'attività arbitrale.

TITOLO IV

ORGANI FEDERALI CENTRALI

CAPO I

L'Assemblea e le norme comuni alle Assemblee Periferiche

Art.21

Le Assemblee Nazionali

L'Assemblea Nazionale della F.I.Te.T. può essere Generale o di Categoria. L'Assemblea Nazionale Generale può essere convocata in via Ordinaria o in via Straordinaria, secondo quanto disciplinato dagli articoli seguenti. L'Assemblea Nazionale di Categoria è convocata, solo in via Straordinaria, ogni qualvolta ricorrano le ipotesi di cui al successivo art.24, comma 1.

Art. 22

Assemblea Generale Nazionale

1. L'Assemblea Generale Nazionale è il massimo organo della Federazione ed è composta da:
 - a) Presidenti delle Società, ciascuno dei quali porterà con sé il 70% del totale dei voti spettanti alla società;
 - b) rappresentanti degli Atleti, eletti nei modi di cui all'art.29, c.1, ciascuno dei quali porterà con sé il 20% dei voti spettanti alla società di appartenenza;
 - c) rappresentanti dei Tecnici sportivi, eletti nei modi di cui all'art.29, c.1, ciascuno dei quali porterà con sé il 10% dei voti spettanti alla società di appartenenza;
 - d) i tecnici federali regolarmente iscritti all'Albo nazionale della categoria e non tesserati per alcuna società, ai quali è riconosciuto, ai sensi del disposto del successivo art.29, c.2, l'elettorato attivo nella categoria nella misura di un voto.
2. I rappresentanti delle Società di cui al comma 1a) devono essere regolarmente tesserati alla F.I.Te.T.
3. I rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici devono essere in regola col tesseramento, in attività, e devono aver compiuto il 18° anno di età alla data di celebrazione dell'Assemblea.

Art. 23

Compiti della Assemblea Generale

1. Sono compiti ordinari dell'Assemblea Generale:
 - a) deliberare la scelta degli obiettivi programmatici e le direttive generali della gestione federale;
 - b) alla fine del quadriennio olimpico, nei termini di cui all'art.25., comma 2, procedere alle seguenti elezioni:



- i rappresentanti delle Società, degli Atleti e dei Tecnici sportivi, tutti insieme, eleggono, con votazioni separate e successive;
- il Presidente Federale;
- il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti;
- i rappresentanti delle Società eleggono, i Consiglieri Federali per la categoria delle società ed associazioni sportive;
- i rappresentanti degli Atleti eleggono i loro rappresentanti per la categoria Atleti;
- i rappresentanti dei tecnici sportivi eleggono i loro rappresentanti per la categoria Tecnici;
- c) conferire cariche federali "ad honorem", su proposta del C.F. o della stessa A.G.;
- d) deliberare sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno;
- e) alla fine del quadriennio, nella sessione elettiva, approvare il bilancio programmatico di indirizzo che sarà sottoposto alla sua attenzione alla fine di ogni quadriennio.

2. Sono compiti straordinari:

- a) approvare il Bilancio d'Esercizio nel caso di parere negativo dei Revisori dei Conti della Federazione o nel caso di mancata approvazione dello stesso da parte della Giunta Nazionale del CONI. Solo in tale ipotesi l'Assemblea Straordinaria sarà costituita dai soli Presidenti degli affiliati.
- b) approvare lo Statuto Federale e proporre, discutere e deliberare eventuali modifiche allo stesso da sottoporre poi, per l'approvazione, al CONI;
- c) deliberare sullo scioglimento, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori della Federazione;
- d) eleggere, con votazioni separate e successive, in caso di vacanze verificatesi per qualsiasi motivo prima della fine quadriennale del mandato, e salvo che non si possa far luogo all'integrazione dell'organo ai sensi del presente statuto, il Presidente, i componenti il Consiglio Federale, il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti. In tal caso i nuovi eletti rimarranno in carica sino alla successiva assemblea elettiva e non per un quadriennio;
- e) deliberare su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno.

3. L'Assemblea Generale straordinaria, previo rispetto delle modalità e procedure richieste dal presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di un'Assemblea Generale ordinaria.

Art.24

Assemblea Nazionale di Categoria

1.L'Assemblea Nazionale di Categoria provvede all'elezione della propria componente, nel Consiglio federale, in caso si appalesasse necessario provvedere alla copertura dei posti per qualsivoglia motivo resisi vacanti durante il quadriennio, e non sia possibile l'integrazione di cui al successivo art.39, comma 3.

2.Si distingue:

*Alessandro Cherubini*

- a) l'Assemblea Nazionale delle Società, composta dai soli rappresentanti delle Società o loro delegati;
- b) l'Assemblea Nazionale degli Atleti, composta dai soli rappresentanti degli Atleti;
- c) l'Assemblea Nazionale dei Tecnici, composta dai soli rappresentanti dei Tecnici sportivi e dai Tecnici sportivi aventi diritto al voto.

3. Per le modalità di convocazione, partecipazione e svolgimento si applicano le disposizioni previste per l'Assemblea Generale.

Art.25

Convocazione delle Assemblee

1. Le Assemblee Nazionali, Generali o di Categoria, sono convocate dal Presidente Federale, ovvero, nei casi previsti, da chi ne fa le veci.
2. L'Assemblea Generale ordinaria deve tenersi per il rinnovo delle cariche federali entro e non oltre il 15 marzo dell'anno successivo a quello della celebrazione dei Giochi Olimpici estivi.
3. L'Assemblea generale viene convocata, nei modi consueti, per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale, nel caso in cui si verifichi la fattispecie di cui all'art. 23 comma 2 lettera a.
4. Le Assemblee Nazionali sono indette dal Consiglio Federale e convocate dal Presidente della Federazione o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci, mediante avviso di convocazione, contenente l'ora, il giorno, il luogo di effettuazione e l'ordine del giorno, da trasmettersi con posta elettronica certificata (PEC), o, in caso di mancanza di PEC, mediante raccomandata postale spedita alle società almeno 60 giorni prima della data stabilita, unitamente alla tabella voti formata a cura della Segreteria federale. La convocazione, con gli allegati è altresì pubblicata sulla homepage del sito internet federale.
5. Nel caso di Assemblea elettiva, la candidature devono essere pubblicate sul sito internet federale, con link diretto dalla homepage, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea. Avverso la tabella voti e le candidature è ammessa impugnazione da parte coloro che siano stati esclusi anche solo parzialmente nonché da parte della Procura federale. L'impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.
6. L'Assemblea Generale straordinaria deve essere convocata sia nelle ipotesi espressamente previste dal presente Statuto sia a seguito di richiesta presentata e sottoscritta da almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto, i quali rappresentino almeno 1/3 del totale generale dei voti.
7. L'Assemblea Generale Straordinaria deve essere convocata, altresì, quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Federale, ovvero almeno la metà più uno degli atleti o dei tecnici maggiorenni aventi diritto al voto nelle assemblee di categoria.
8. La convocazione dell'Assemblea Generale Straordinaria avverrà nei modi e nei termini di cui sopra, a meno che nello Statuto e per fattispecie particolari siano previsti modi e termini diversi.



9. Analoga procedura e tempistica sarà seguita in caso di convocazione di singole Assemblee nazionali di categoria (società, atleti, tecnici).

10. La sede di convocazione è stabilita dal Consiglio Federale.

Art.26

Partecipazione alle assemblee e svolgimento

1. I rappresentanti delle tre categorie – Società, Atleti e Tecnici – per poter partecipare alle Assemblee devono essere regolarmente tesserati alla F.I.Te.T.

2. E' preclusa la presenza in Assemblea a chiunque risulti colpito da provvedimenti disciplinari - squalifica o sospensione dall'attività – definitivi comminati dagli Organi di Giustizia e tutt'ora in corso di esecuzione o a chiunque risulti moroso per mancato pagamento delle quote di riaffiliazione o di tesseramento.

3. Possono intervenire alle Assemblee con il solo diritto di parola:

a) il Presidente del C.O.N.I. o un suo delegato;

b) i seguenti Dirigenti Federali:

- il Presidente Federale;

- i Consiglieri Federali;

- i Revisori dei Conti;

4. Le votazioni si svolgono, se non diversamente deciso dal Presidente dell'Assemblea, per alzata di mano e controprova. Se richiesto da almeno 2/3 (due terzi) dei voti presenti, tuttavia, le votazioni devono svolgersi per appello nominale, a scheda segreta o mezzo elettronico equivalente.

5. Tutte le elezioni devono avvenire mediante votazione per scheda segreta, o voto elettronico equivalente, fatta eccezione per l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, che può essere eletto anche per acclamazione all'unanimità, e che è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario. Nelle Assemblee Elettive il Presidente dell'Assemblea è indicato dal Consiglio Federale, d'intesa con il CONI, e proposto all'Assemblea.

6. Per le Assemblee Generali Territoriali, nonché per le Assemblee di Categoria Territoriali, valgono, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'Assemblea Nazionale.

Art.27

Attribuzione dei Voti – voti aggiuntivi

1. Hanno diritto ad un voto i Gruppi Sportivi firmatari di apposite convenzioni con il CONI ai sensi della legge 78/2000 art. 6, le associazioni e le società che risultano iscritte al registro delle Società e Associazione Sportive Dilettantistiche del CONI e che abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'assemblea a condizione che in ciascuna stagione agonistica sportiva conclusa, compresa nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto con carattere continuativo effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali ed a condizione che nei 12 mesi antecedenti—la data di convocazione dell'Assemblea abbiano partecipato all'attività sportiva ufficiale della Federazione, intendendosi per tale quella a carattere agonistico, promozionale, amatoriale e scolastica svolta nell'ambito di programmi federali. Per attività continuativa si intende la partecipazione ad almeno due gare nell'arco di 12 mesi agonistiche, amatoriali o promozionali purché previste nei calendari ufficiali della Federazione. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, l'iscrizione al registro delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche del CONI opera a far data dalle elezioni ordinarie per il quadriennio 2012-2024.



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

2. Ad ogni Società titolare del voto di base ai sensi del precedente 1° comma, sono attribuiti, inoltre, nelle Assemblee Nazionali, voti aggiuntivi in base all'attività agonistica effettivamente svolta, nella misura indicata nella tabella che segue:

ATTIVITA' A SQUADRE NAZIONALE VOTI

1° LIVELLO M/F

1^ CLASSIFICATA 72

2^ CLASSIFICATA 60

3^ - 10^ CLASSIFICATA 48

2° LIVELLO M/F

1^ CLASSIFICATA 36

2^ CLASSIFICATA 32

3^ - 10^ CLASSIFICATA 30

3° LIVELLO M

1^ CLASSIFICATA 24

2^ CLASSIFICATA 20

3^ - 10^ CLASSIFICATA 18

4° LIVELLO M - 3° LIVELLO F

VETERANI A1 M/F

1^ CLASSIFICATA 16

2^ CLASSIFICATA 14

3^ - 12^ CLASSIFICATA 12

5° LIVELLO M - 4° LIVELLO F

VETERANI A2 M

1^ CLASSIFICATA 9

2^ CLASSIFICATA 8

3^ - 10^ CLASSIFICATA 7

SQUADRE GIOVANILI

(TUTTE LE CATEGORIE)

1^ CLASSIFICATA 12

2^ CLASSIFICATA 10

3^ - 4^ CLASSIFICATA 8

ATTIVITA' INDIVIDUALE CAMPIONATI ITALIANI - SINGOLARI E DOPPI - MASCHILE E FEMMINILE

1^ CATEGORIA

1^ CLASSIFICATO 15

2^ CLASSIFICATO 13

3^ - 4^ CLASSIFICATO 10

2^ CATEGORIA

1^ CLASSIFICATO 9

2^ CLASSIFICATO 7

3^ - 4^ CLASSIFICATO 6

3^ / 4^ / 5^ CATEGORIA

1^ CLASSIFICATO 5



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

2^ CLASSIFICATO 4
3^ - 4^ CLASSIFICATO 3

GIOVANILI

1^ CLASSIFICATO 5
2^ CLASSIFICATO 4
3^ - 4^ CLASSIFICATO 3

VETERANI

1^ CLASSIFICATO 3
2^ CLASSIFICATO 2
3^ - 4^ CLASSIFICATO 1

CAMPIONATI ITALIANI PARALIMPICI – CLASSIFICHE DI SOCIETA'

SOCIETA' 1^ CLASSIFICATA 20
SOCIETA' 2^ CLASSIFICATA 17
SOCIETA' 3^ CLASSIFICATA 15
SOCIETA' 4^ CLASSIFICATA 12
SOCIETA' 5^ - 8^ CLASSIFICATA 8
SOCIETA' 9^ - 16^ CLASSIFICATA 3

TORNEI NAZIONALI PREDETERMINATI – CLASSIFICHE DI SOCIETA' ASSOLUTI

1^ - 2^ CATEGORIA

1^ CLASSIFICATA 30
2^ CLASSIFICATA 25
3^ CLASSIFICATA 20
4^ CLASSIFICATA 15
5^ - 8^ CLASSIFICATA 10
9^ - 16^ CLASSIFICATA 5

3^ - 4^ - 5^ CATEGORIA

1^ CLASSIFICATA 20
2^ CLASSIFICATA 17
3^ CLASSIFICATA 15
4^ CLASSIFICATA 12
5^ - 8^ CLASSIFICATA 8
9^ - 16^ CLASSIFICATA 3

VETERANI

1^ CLASSIFICATA 5
2^ CLASSIFICATA 3
3^ CLASSIFICATA 2
4^ CLASSIFICATA 1

JUNIORES

1^ CLASSIFICATA 30
2^ CLASSIFICATA 25
3^ CLASSIFICATA 20
4^ CLASSIFICATA 15
5^ - 8^ CLASSIFICATA 10



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

9[^]-16[^] CLASSIFICATA 5

ALLIEVI

1[^] CLASSIFICATA 30

2[^] CLASSIFICATA 25

3[^] CLASSIFICATA 20

4[^] CLASSIFICATA 15

5[^]-8[^] CLASSIFICATA 10

9[^]-16[^] CLASSIFICATA 5

RAGAZZI

1[^] CLASSIFICATA 30

2[^] CLASSIFICATA 25

3[^] CLASSIFICATA 20

4[^] CLASSIFICATA 15

5[^]-8[^] CLASSIFICATA 10

9[^]-16[^] CLASSIFICATA 5

GIOVANISSIMI

1[^] CLASSIFICATA 30

2[^] CLASSIFICATA 25

3[^] CLASSIFICATA 20

4[^] CLASSIFICATA 15

5[^]-8[^] CLASSIFICATA 10

9[^]-16[^] CLASSIFICATA 5

La sopraindicata classifica per società dei tornei nazionali predeterminati viene formulata conteggiando il totale dei punteggi conseguiti da ciascuna società mediante l'applicazione della tabella seguente, la quale, pertanto, non concorre al totale dei voti aggiuntivi ma è soltanto propedeutica alla formazione della classifica stessa.

TORNEI NAZIONALI PREDETERMINATI ASSOLUTI-1[^]-2[^] CAT.

UNICA SEDE

SOCIETA' 1[^] CLASSIFICATA 10

SOCIETA' 2[^] CLASSIFICATA 8

SOCIETA' 3[^]- 4[^] CLASSIFICATA 6

SOCIETA' 5[^]-8[^] CLASSIFICATA 4

TORNEI NAZIONALI PREDETERMINATI 3[^] CATEGORIA.

UNICA SEDE

SOCIETA' 1[^] CLASSIFICATA 10

SOCIETA' 2[^] CLASSIFICATA 8

SOCIETA' 3[^]- 4[^] CLASSIFICATA 6

SOCIETA' 5[^]-8[^] CLASSIFICATA 4

TORNEI NAZIONALI PREDETERMINATI 3[^] CATEGORIA

SEDI MULTIPLE

SOCIETA' 1[^] CLASSIFICATA 6

SOCIETA' 2[^] CLASSIFICATA 4

SOCIETA' 3[^]-4[^] CLASSIFICATA 3

SOCIETA' 5[^]-8[^] CLASSIFICATA 2



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

*Alessandro Cherubini***TORNEI NAZIONALI PREDETERMINATI 4^ - 5^ CATEGORIA.****UNICA SEDE**

SOCIETA' 1^ CLASSIFICATA 6

SOCIETA' 2^ CLASSIFICATA 4

SOCIETA' 3^ - 4^ CLASSIFICATA 3

SOCIETA' 5^ - 8^ CLASSIFICATA 2

TORNEI NAZIONALI PREDETERMINATI 4^ - 5^ CATEGORIA.**SEDI MULTIPLE**

SOCIETA' 1^ CLASSIFICATA 4

SOCIETA' 2^ CLASSIFICATA 3

SOCIETA' 3^ - 4^ CLASSIFICATA 2

SOCIETA' 5^ - 8^ CLASSIFICATA 1

TORNEI NAZIONALI PREDETERMINATI VETERANI**SEDE UNICA**

SOCIETA' 1^ CLASSIFICATA 4

SOCIETA' 2^ CLASSIFICATA 3

SOCIETA' 3^ - 4^ CLASSIFICATA 2

SOCIETA' 5^ - 8^ CLASSIFICATA 1

TORNEI NAZIONALI PREDETERMINATI VETERANI**SEDI MULTIPLE**

SOCIETA' 1^ CLASSIFICATA 3

SOCIETA' 2^ CLASSIFICATA 2

SOCIETA' 3^ - 4^ CLASSIFICATA 1

TORNEI NAZIONALI PREDETERMINATI GIOVANILI (JUNIORES-ALLIEVI RAGAZZI-GIOVANISSIMI)**SEDE UNICA**

SOCIETA' 1^ CLASSIFICATA 8

SOCIETA' 2^ CLASSIFICATA 6

SOCIETA' 3^ - 4^ CLASSIFICATA 4

SOCIETA' 5^ - 8^ CLASSIFICATA 2

TORNEI NAZIONALI PREDETERMINATI GIOVANILI (JUNIORES-ALLIEVI-RAGAZZI-GIOVANISSIMI)**SEDI MULTIPLE**

SOCIETA' 1^ CLASSIFICATA 4

SOCIETA' 2^ CLASSIFICATA 3

SOCIETA' 3^ - 4^ CLASSIFICATA 2

SOCIETA' 5^ - 8^ CLASSIFICATA 1

3. In tutte le Assemblee federali i voti spettanti alle società sono ripartiti tra le tre componenti, Società, Atleti e Tecnici sportivi, come segue:

a) SOCIETA': il 70% dei voti determinati ai sensi dei commi precedenti del presente articolo;



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

b) ATLETI: il 20% dei voti riconosciuti, ai sensi dei commi precedenti del presente articolo, alla Società per la quale sono tesserati;

c) TECNICI: il 10% dei voti riconosciuti, ai sensi dei commi precedenti del presente articolo, alla Società per la quale sono tesserati, eccezion fatta per quanto previsto nell'art.29, c.2.

In caso di attribuzione di voti aggiuntivi, ferma la divisione percentuale di cui sopra, ove si appalesasse necessario ricorrere ad arrotondamenti in eccesso od in difetto, si opererà nel seguente modo:

-se la parte centesimale è compresa tra 1 e 50 si arrotonderà per difetto (esempio 2,50 = 2);

-se la parte centesimale è compresa tra 51 e 99 si arrotonderà per eccesso (esempio 2,51 = 3).

Ai rappresentanti delle società ed associazioni sportive affiliate, degli atleti e dei tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali risulta tesserato.

4. Nessuna società affiliata può esercitare nelle Assemblee Nazionali un numero di voti superiore all' 1% del totale dei voti assegnati alle AS/SSD aventi diritto di voto. Fermo quanto precede, nessuna associazione o società sportiva potrà in ogni caso detenere un voto maggiore di 40 volte il voto di base.

Nel caso in cui vi siano meno di 500 Società aventi diritto di voto, ciascuna AS/SSD potrà detenere al massimo un numero di voti pari a 15 volte il voto di base.

5.Fermo quanto previsto al comma precedente, nessuna società affiliata può esercitare nelle Assemblee Regionali o Provinciali un numero di voti superiore al 12% del totale dei voti attribuiti a tutte le società affiliate aventi sede nella Regione o nella Provincia cui si riferisce l'Assemblea.

Art.28

Validità delle Assemblee e delle deliberazioni assembleari.

1. Per la validità dell'Assemblea Generale Nazionale, in prima convocazione, è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto a voto che detengano complessivamente almeno la metà più uno del totale complessivo dei voti attribuiti ai sensi dell'art. 27. In seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti e dei voti rappresentati, salvo il caso di Assemblea Nazionale Elettiva, ove è richiesta per la validità della costituzione la presenza di almeno il 25% degli aventi diritto al voto

2. Nelle Assemblee Nazionali le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi. Per l'elezione del Presidente federale è necessaria, in ogni caso la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati, dovendosi procedere, in caso diverso, a ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. Anche in tal caso, per l'elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati. Per tutte le altre cariche elettive risultano eletti i candidati che abbiano riportato via via il maggior numero di voti.

3. Per procedere alla modifica dello Statuto è necessaria, anche in seconda convocazione, la presenza di almeno il 10% degli aventi diritto al voto.



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

4. Per le Assemblee Nazionali di categoria sono richiesti i medesimi quorum di cui al comma uno.

5. Per le Assemblee territoriali sono richiesti i medesimi quorum di cui al comma 1 o 4.

Art. 29

Elezioni degli atleti e dei tecnici all'interno delle società

1. All'interno di ogni Società, nel rispetto del principio di democraticità, gli atleti ed i tecnici eleggono ciascuno per la propria categoria un rappresentante che porterà in Assemblea rispettivamente il 20% ed il 10% dei voti spettanti alla società di appartenenza.

2. Il rappresentante atleta ed il rappresentante tecnico tesserati con una società che dispone di un solo voto partecipano alle Assemblee territoriali portando comunque con sé un voto. Il tecnico che, pur essendo regolarmente iscritto all'Albo nazionale della categoria, non è tesserato con alcuna Società è titolare di elettorato attivo e di elettorato passivo e porterà con sé un voto.

3. L'elettorato attivo può essere esercitato solamente da chi, alla data dell'Assemblea, ha compiuto 18 anni, è in attività ed è regolarmente tesserato alla Federazione.

Art. 30

Deleghe

1. Al fine di consentire agli affiliati l'esercizio del diritto di voto anche nel caso di mancata partecipazione all'Assemblea Nazionale, è ammesso il rilascio di delega.

2. I Presidenti delle Società Sportive, in caso di impedimento, possono delegare a rappresentarli il Vicepresidente o un Consigliere Sociale Dirigente della stessa Società Sportiva, purché regolarmente tesserati alla F.I.Te.T. Inoltre, i Presidenti o i loro Delegati possono ricevere altre deleghe da Presidenti di Società Sportive aventi diritto di voto, nella misura massima di seguito indicata:

- 1 delega, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 200 associazioni e società votanti;
- 2 deleghe fino a 400 associazioni e società votanti;
- 3 deleghe fino a 800 associazioni e società votanti;
- 4 deleghe fino a 1500 associazioni e società votanti;
- 5 deleghe oltre le 1500 associazioni e società votanti;

3. Non è ammesso il rilascio di deleghe da parte dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici a favore di altri rappresentanti atleti o tecnici. In caso di impedimento del rappresentante atleta o tecnico eletto è ammesso, in sua supplenza, colui che lo segue nella graduatoria dell'elezione interna alla società di appartenenza.

4. Il Presidente Federale, i componenti del Consiglio Federale, il Presidente ed i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti ed i componenti degli Organi di Giustizia non possono rappresentare nessun affiliato, né direttamente né per delega.

5. Nelle Assemblee Regionali sono ammesse deleghe nelle seguenti proporzioni:

- 1 oltre le 50 associazioni e società votanti;
- 2 oltre le 100 associazioni e società votanti;
- 3 oltre le 300 associazioni e società votanti;
- 4 oltre le 500 associazioni e società votanti;



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

-5 oltre le 600 associazioni e società votanti;

6. Nelle Assemblee Provinciali è ammessa una sola delega a condizione che alla data di celebrazione dell'assemblea il numero delle società affiliate con diritto a voto nell'ambito della Provincia sia superiore a 20.

7. I Presidenti ed i Consiglieri Regionali, nonché i Presidenti dei Comitati Provinciali, non possono rappresentare nelle assemblee territoriali società né direttamente né per delega.

8. Non possono rappresentare nessun affiliato, né direttamente né per delega, nelle assemblee di qualsivoglia livello, i candidati alle cariche elettive federali, sia centrali che periferiche.

9. La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata dell'associazione o della società sportiva delegante e contenere a pena di inammissibilità:

- le generalità e a copia del documento del legale rappresentante della stessa;

- la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata nonché le generalità del legale rappresentante della stessa.

Art. 31

Commissione Verifica Poteri

1. La Commissione Verifica Poteri è composta da cinque a nove componenti nominati dal Consiglio Federale a cui compete l'indizione, salvo i casi di Assemblee Straordinarie, nelle quali la competenza alla nomina spetterà all'organo di volta in volta indicato. Nelle Assemblee Nazionali elettive il Presidente della Commissione Verifica Poteri è nominato dalla Federazione d'intesa con il CONI. La scelta dei componenti della Commissione Verifica Poteri ha luogo, ove possibile, fra i componenti degli Organi giudicanti.

2. Non possono essere componenti della Commissione Verifica Poteri il Presidente e i componenti del Consiglio eletti nella precedente sessione elettiva dell'Assemblea stessa nonché gli impiegati della Federazione e chiunque, nei dodici mesi precedenti l'effettuazione della medesima Assemblea, abbia avuto o abbia tuttora rapporti di lavoro o di collaborazione con la F.I.Te.T., anche se non continuativi, ma retribuiti.

3. Nelle Assemblee elettive i componenti della Commissione Verifica Poteri e della Commissione Scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.

4. Nelle Assemblee territoriali la Commissione Verifica Poteri può essere composta da un minimo di 3 ad un massimo di 9 componenti nominati dal Consiglio territorialmente competente.

Art.32

Commissione di Scrutinio

1. L'Assemblea elegge, su proposta del Presidente dell'Assemblea, la Commissione di scrutinio, composta da un numero di membri variabile da 3 a 12.



2. La Commissione è presieduta da un Presidente, pure eletto dall'Assemblea, ed ha il compito di procedere allo scrutinio delle votazioni e dirimere le controversie che possano insorgere in sede di operazioni di scrutinio.
3. Delle operazioni viene redatto apposito verbale, contenente gli esiti delle votazioni, nonché ogni altra informazione utile.

Art. 33

Presentazione delle candidature

1. Le candidature alle cariche elettive nazionali devono pervenire alla Segreteria Generale almeno 40 giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea. Le candidature alle cariche elettive territoriali devono pervenire presso la sede del Comitato almeno 10 giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea.
2. Per le candidature che si riferiscono ad atleti ed a tecnici sportivi la firma di sottoscrizione delle stesse deve essere vistata o dal Rappresentante con potere di firma della società di appartenenza del sottoscrittore o dal Presidente del Comitato Provinciale o dal Presidente del Comitato Regionale.
3. Le candidature alle cariche sottoelencate devono essere sottoscritte dai rappresentanti aventi diritto al voto di qualunque delle tre categorie, società, atleti e tecnici, nelle seguenti quantità:
 - a. non inferiore a 70 per la candidatura alla carica di Presidente Federale;
 - b. non inferiore a 20 per la candidatura alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - c. non inferiore a 5 per la candidatura alla carica di Presidente Regionale;
4. Le candidature alle cariche di Consigliere in quota società, in quota atleti o in quota tecnici devono essere sottoscritte dai rappresentanti delle rispettive categorie, nelle seguenti quantità:
 - a) non inferiore a 40 per la candidatura alla carica di Consigliere Federale in quota Società ed in quota Atleti;
 - b) non inferiore a 20 per la candidatura alla carica di Consigliere Federale in quota Tecnici sportivi;
 - c) non inferiore a 5 per la candidatura alla carica di Consigliere regionale in quota Società ed Atleti;
 - d) non inferiore a 3 per la candidatura alla carica di Consigliere regionale in quota Tecnici sportivi;
 - e) non inferiore a 2 per le candidature alla carica di Presidente provinciale, Consigliere provinciale in quota Società, in quota Atleti ed in quota Tecnici sportivi.
5. I candidati devono essere in possesso dei requisiti di cui all' art. 64 del presente Statuto. Non è ammessa la candidatura a più di una carica federale. Il Presidente e i componenti del Consiglio federale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI.
6. Ogni avente diritto al voto può sottoscrivere un numero di candidature non superiore alle persone da eleggere per ciascuna elezione.

*Alessandro Cherubini*

7. Gli elenchi dei candidati saranno pubblicati, presso la sede federale per le cariche nazionali almeno 30 giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea, e presso la sede degli Organi territoriali in caso di Assemblea territoriale, almeno 8 giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea

8. Coloro che siano stati esclusi anche solo parzialmente nonché la Procura Federale, possono impugnare, in tutto od in parte, gli elenchi suddetti.

Per le candidature alle cariche elettive nazionali si applica l'art.25, comma 5.

Per le candidature alle cariche elettive territoriali il ricorso va proposto al Giudice Sportivo Territoriale entro tre giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi.

Le modalità e le procedure dei ricorsi sono stabilite, nel rispetto di quanto stabilito con il Regolamento della Giunta Nazionale del CONI di cui all'art.25, comma 5, nel Regolamento di Giustizia della F.I.Te.T.

Della decisione verrà data immediata notizia agli interessati a mezzo telegramma o con ogni altro mezzo utile che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

Art. 34

Svolgimento delle elezioni a cariche elettive nelle Assemblee Generali.

1. In sede di Assemblea Generale i rappresentanti delle Società, degli Atleti e dei Tecnici sportivi, tutti insieme, eleggono il Presidente Federale e il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Per la validità dell'Assemblea si applica l'art.28.

3. Nella votazione per il Presidente si deve indicare sulla scheda un solo nome. Sono nulle le schede che contengono più di un nome o il nome di persone non candidate. Risulta eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati in Assemblea. Se nessun candidato riporta un numero di voti sufficiente la votazione viene ripetuta ponendo in ballottaggio i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti e in tale votazione, nella quale si possono votare solo i candidati in ballottaggio, risulta eletto quello che riporta la maggioranza assoluta (metà più uno) dei voti esprimibili dai presenti accreditati in assemblea.

4. Nella votazione per il Consiglio ogni categoria può indicare sulla scheda un numero di nomi pari al numero di Consiglieri da eleggere. E' fatta salva la possibilità di non esprimere preferenze fino alla totale copertura dei posti disponibili. Sono nulle le schede che contengono, nomi di candidati in numero superiore al massimo ammissibile. Se la scheda contiene promiscuamente nomi di persone non candidate e di candidati, e questi ultimi non sono superiori al numero massimo di voti da esprimere, sono validi i voti espressi per i candidati e nulli gli altri. Formate, per ogni categoria le graduatorie di tutti i candidati che hanno riportato voti, risultano eletti quelli che si trovano in graduatoria dal primo posto fino al posto corrispondente al numero di Consiglieri da eleggere.

5. Nella votazione per il Collegio dei Revisori dei Conti si deve indicare su una scheda il nome del Presidente del Collegio. Formata la graduatoria di tutti i candidati che hanno riportato voti risulterà eletto il candidato che ha riportato più voti.

6. In tutte le elezioni in cui due o più candidati riportino un eguale numero di voti, l'elezione è decisa mediante ballottaggio.

7. Nella composizione del consiglio federale è garantita la presenza di componenti di genere diverso in misura non inferiore tre.

A tale scopo, si procede, nell'ordine, allo scrutinio delle votazioni delle componenti tecnici, atleti e società sportive, avendo conto che in ogni caso ai rappresentanti atleti è riservato un posto per genere.

Se all'esito dello scrutinio non sarà integrata la presenza di tre componenti di genere diverso, i candidati in



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

rappresentanza degli affiliati che avranno riportato il minor numero di voti lasceranno il posto ai candidati di genere diverso che abbiano riportato il maggior numero di voti, nel numero occorrente al raggiungimento della quota prescritta.

Nel rispetto del principio di buon funzionamento e di continuità dell'attività federale, la mancanza di un numero di candidature di genere diverso pari al minimo di tre non comporta la nullità dell'elezione e dell'assemblea, ma l'organo risultante dell'elezione rimane incompleto. Per l'integrazione dell'organo si applica il successivo art.39.

CAPO IV

GLI ORGANI DIRETTIVI CENTRALI

Art. 35

Il Presidente Federale

1. Il Presidente ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale.

A tal fine, il Presidente:

a) presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti;

b) nomina i Direttori Tecnici delle squadre nazionali previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale;

c) propone al Consiglio Federale i nominativi dei componenti degli Organi di Giustizia e del Procuratore Federale.

2. Il Presidente Federale ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione; nomina il Segretario Generale della Federazione previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale.

3. Il Presidente Federale ha la rappresentanza legale della Federazione nei confronti dei terzi nonché nei confronti del C.O.N.I. e degli Enti a cui la Federazione aderisce. Esercita il potere di vigilanza e di coordinamento su tutti gli organi Federali Centrali, eccezion fatta per gli Organi di Giustizia ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

4. Nei casi di estrema urgenza il Presidente Federale può adottare i provvedimenti necessari ad evitare pregiudizio della F.I.Te.T. con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio Federale nella sua prima riunione nel corso della quale il Consiglio Federale stesso dovrà accertare la sussistenza dei presupposti, tali da legittimare l'intervento.

5. Nei casi di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente Federale le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente vicario.

6. In caso di impedimento definitivo del Presidente Federale si avrà la decadenza immediata del Consiglio federale. Il medesimo Vice Presidente che ha assunto la reggenza provvisoria della F.I.Te.T. è tenuto alla convocazione, entro 60 giorni, dell'Assemblea straordinaria, che deve aver luogo nei successivi 30 giorni, per il rinnovo delle cariche. Nell'ipotesi in cui si dimetta anche il Vice Presidente che ha assunto la reggenza provvisoria subentrerà l'altro Vice Presidente o, in sua mancanza, il più anziano in carica dei consiglieri.

7. Il Presidente della F.I.Te.T. può concedere grazia, purché risulti scontata almeno la metà della sanzione irrogata. Nei casi di radiazione, la grazia non può essere concessa prima che siano decorsi almeno 5 anni dalla data del provvedimento definitivo. Il provvedimento comunque è inapplicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

*Alessandro Cherubini*

8. Il Presidente Federale convoca e presiede il Consiglio Federale previa formulazione dell'ordine del giorno, e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate. Convoca, altresì, l'Assemblea Nazionale Generale e di Categoria, salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto.

Art. 36

Il Consiglio Federale

1. Il Consiglio Federale è costituito dai seguenti componenti:

A - il Presidente Federale, che lo presiede;

B – 10 Consiglieri Federali di cui:

b1) -7 Consiglieri eletti dai rappresentanti delle Società per mezzo di un'unica scheda, o altro mezzo elettronico, su cui possono essere votati al massimo 7 nomi;

b2) -2 Consiglieri eletti dai rappresentanti degli atleti per mezzo di un'unica scheda, o altro mezzo elettronico, su cui possono essere votati al massimo 2 nomi.

b3) -1 Consigliere eletto dai rappresentanti dei tecnici sportivi per mezzo di un'unica scheda, o altro mezzo elettronico, su cui può essere votato solamente 1 nome. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è comunicato, anche per via telematica, almeno 10 giorni prima della convocazione. La comunicazione della convocazione può essere fatta 5 giorni prima solamente in casi assolutamente straordinari.

3. Partecipano di diritto, alle riunioni del Consiglio Federale, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti ed il Segretario Generale. Può essere invitata dal Presidente Federale a partecipare a singole riunioni del Consiglio Federale qualunque persona la cui presenza, in ragione dell'incarico ricoperto e delle specifiche competenze, sia ritenuta utile in relazione alle questioni all'ordine del giorno.

4. Chiunque partecipi, a qualunque titolo, alle riunioni del Consiglio Federale è tenuto all'osservanza dell'obbligo di riservatezza in merito allo svolgimento dei lavori consiliari.

5. Il Presidente Federale convoca il Consiglio Federale ogni volta che ne ravvisa la necessità e, comunque, almeno quattro volte all'anno, nonché ogni volta che ne facciano richiesta almeno 5 membri.

6. Coloro che sono convocati alle riunioni del Consiglio Federale hanno l'obbligo di prendere parte alla seduta per la sua intera durata, salvo gravi impedimenti da comunicare possibilmente in anticipo al Presidente Federale.

7. Il Consiglio Federale può deliberare se sono presenti almeno 5 membri più il Presidente o chi ne fa le veci. In caso di assenza contemporanea del Presidente Federale e dei Vice Presidenti, la riunione è presieduta dal Consigliere più anziano nella carica e, in caso di pari anzianità, da quello più anziano di età. In caso di necessità o urgenza, sono ammesse riunioni di Consiglio per video o teleconferenza, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Organico Federale ed a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti trattati. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.



8. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei voti espressi. Il voto non è delegabile. In caso di parità di voti prevale la proposta votata da chi in quel momento presiede la riunione.

9. Indipendentemente dal voto espresso dai singoli le deliberazioni consiliari validamente votate impegnano l'intero Consiglio Federale a darvi esecuzione ed i Consiglieri tutti sono solidalmente responsabili verso la F.I.Te.T. La responsabilità non si estende nei confronti di chi ha fatto annotare, durante la stessa discussione, il suo dissenso in sede di verbale.

10. Salvo i casi statutariamente previsti di decadenza anticipata, il Consiglio Federale dura in carica per l'intero quadriennio olimpico.

Art. 37

Compiti del Consiglio Federale

1. Il Consiglio Federale è l'organo preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale.

In particolare provvede a:

- a) nominare due vice Presidenti, di cui uno vicario;
- b) nominare:

1- le Commissioni che esso ritenga necessario istituire per l'attuazione dei programmi federali;

2- i Delegati regionali e provinciali;

3- secondo le modalità previste dal Regolamento di Giustizia e in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I., i componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, con durata quadriennale, nonché i componenti della Commissione Federale di Garanzia;

3-i Commissari Straordinari nell'ipotesi di scioglimento dei Comitati periferici per accertate gravi irregolarità di gestione o per gravi violazioni all'ordinamento sportivo o in caso di constatata impossibilità di funzionamento. I Commissari dovranno provvedere entro 60 giorni all'indizione dell'Assemblea straordinaria elettiva da tenersi nei 30 giorni successivi per la ricostituzione degli organi;

c) revocare e/o sostituire in qualsiasi momento le nomine di cui alla lettera precedente, ad eccezione degli Organi di Giustizia;

d) adottare i seguenti provvedimenti:

1 - coordinare l'attività federale ad esclusione di quella del Collegio dei Revisori dei Conti e degli Organi di Giustizia che agiscono in totale autonomia, ed impartire direttive generali agli Organi periferici;

2 - deliberare, se delegato dal C.O.N.I., il riconoscimento ai fini sportivi delle società e associazioni sportive e sulle domande di affiliazione e di riaffiliazione degli stessi e ne approva gli statuti se delegato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I.;

3 - emanare le disposizioni di attuazione del tesseramento e deliberare sulle richieste di fusione e di incorporazione inoltrate secondo le procedure previste dal regolamento organico;

4 - esercitare il controllo di legittimità sulle deliberazioni assunte dalle Assemblee periferiche in ordine alla elezione dei propri organi direttivi;

5 - adottare qualunque provvedimento che lo Statuto attribuisce alla competenza del Consiglio Federale;

6 - deliberare gli importi delle quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento, delle tasse di iscrizione alle gare, nonché delle tasse dovute sia per i ricorsi in appello che per i procedimenti di primo grado;

7 - deliberare, in via definitiva, sul "nulla osta" per il trasferimento degli atleti tra Società appartenenti a regioni diverse;

8 - concedere l'amnistia e l'indulto, comunque non applicabili nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping, prefissando i limiti di tali provvedimenti;

9 - ratificare i provvedimenti adottati in via d'estrema urgenza dal Presidente Federale;

10 - concedere l'aspettativa alle Società, conformemente a quanto stabilito dall'art.17 comma 1c del presente Statuto.

e) fissare la sede di svolgimento, indire, organizzare e far svolgere l'Assemblea generale o quelle di categoria, provvedendo a quanto di competenza e, in particolare a:

1 - indirle nei casi previsti e deliberarne l'ordine del giorno, salvi i casi previsti dal presente Statuto, relativi alla richiesta di convocazione dell'Assemblea Straordinaria;

2 - approvare il Bilancio di previsione, il conto consuntivo e le relazioni del Presidente agli stessi;

3 - fornire gli elementi necessari perché le Assemblee possano deliberare in ordine ai programmi ed obiettivi da perseguire

f) definire i criteri per l'amministrazione dei fondi a disposizione della Federazione.

g) approvare il bilancio di previsione - entro il 30 novembre di ciascun anno e le relative variazioni nonché il bilancio d'esercizio - entro il 30 aprile. I bilanci suddetti vengono, poi, trasmessi alla Giunta Nazionale del CONI per la relativa approvazione.

h) determinare l'ammontare dei contributi da erogare agli organi periferici per le relative spese di funzionamento;

i) esercitare funzioni direttive e di controllo sugli organi periferici;

l) esercitare i poteri direttivi, provvedendo a:

1 - approvare la partecipazione all'attività internazionale;

2 - curare le relazioni e le attività internazionali, anche mediante la partecipazione ai Congressi Internazionali;

3 - nominare i rappresentanti federali in seno agli organi internazionali e per le manifestazioni internazionali alle quali aderisce o partecipa;



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi CollegialiAlessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

4 - organizzare l'attività agonistica tramite i competenti organi ed approvare il calendario dell'attività interregionale, nazionale ed internazionale;

5 - deliberare i Regolamenti federali e le relative modifiche necessarie a dare attuazione ai programmi scelti, in armonia con le norme dello Statuto federale e le deliberazioni dell'Assemblea Generale. Il Regolamento di Giustizia, nonché le norme attuative dello Statuto, una volta deliberati, devono essere trasmessi alla Giunta Nazionale del CONI per la loro approvazione.

m) Il Consiglio Federale provvede, inoltre, a:

1- concorrere a realizzare gli scopi di cui all'art.6;

2- vigilare sull'osservanza dello Statuto e delle norme federali;

3- designare i membri d'onore da sottoporre all'Assemblea Generale.

2. Il Consiglio delibera infine su quant'altro non previsto nel presente articolo nel rispetto delle singole sfere di competenza.

Art. 38

Decadenza del Consiglio Federale

1. Le ipotesi di decadenza del Consiglio Federale sono le seguenti:

a) dimissioni del Presidente: decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Federale. Il Presidente ed il Consiglio Federale resteranno in carica per la sola ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Generale Straordinaria che deve essere convocata entro 60 giorni dall'evento ed aver luogo al massimo nei successivi 30 giorni per il rinnovo delle cariche; in caso di dichiarata impossibilità da parte del presidente dimissionario l'ordinaria amministrazione sarà condotta dal Vice presidente vicario, unitamente al Consiglio Federale;

b) impedimento definitivo del Presidente: decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Federale con conseguente ordinaria amministrazione affidata al Vice Presidente vicario che provvederà alla convocazione dell'Assemblea straordinaria nei termini sub a) per il rinnovo delle cariche;

c) dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri Federali, intendendosi per "contemporanee" le dimissioni rese in un arco temporale di sette giorni: decadenza immediata dell'intero Consiglio Federale e del Presidente il quale rimarrà in carica per ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Generale straordinaria da convocarsi e tenersi nei termini sub a) per il rinnovo delle cariche;

Le dimissioni che originano la decadenza degli organi federali sono irrevocabili.

2. La decadenza del Consiglio Federale non si estende al Collegio dei Revisori dei Conti ed agli Organi di Giustizia.

Art. 39

Integrazione del Consiglio Federale

*Alessandro Cherubini*

1. In ogni caso di dimissioni, decadenza dalla carica stessa dei membri del Consiglio Federale, in numero tale da non dare luogo a decadenza dell'intero organo, questo verrà integrato chiamando a farne parte i primi dei non eletti, purché questi ultimi abbiano riportato almeno la metà dei suffragi conseguiti dall'ultimo eletto.
2. Le sostituzioni avverranno attingendo dalle rispettive graduatorie elettorali a seconda se le dimissioni interessano uno o più Consiglieri eletti dalle Società, ovvero Consiglieri eletti nella quota Atleti, o se trattasi del Consigliere eletto nella quota Tecnici sportivi.
3. Nel caso in cui l'integrazione non sia possibile si provvederà alla copertura dei posti vacanti con nuove elezioni che, ove non sia compromessa la funzionalità dell'organo, potranno essere effettuate in occasione della prima Assemblea Nazionale utile che verrà tenuta dalla Federazione dopo l'evento che ha causato la vacanza medesima. Nell'ipotesi in cui sia, invece, compromessa la regolare funzionalità dell'organo, dovrà essere celebrata obbligatoriamente un'Assemblea straordinaria della categoria interessata all'integrazione, entro 90 giorni dall'evento che ha compromesso la funzionalità.

Art. 40

Il Consiglio di Presidenza

Il Consiglio Federale può istituire il Consiglio di Presidenza, con il compito di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Consiglio di Presidenza è costituito dal Presidente, dai due Vicepresidenti e da due Consiglieri eletti dal Consiglio Federale tra i suoi componenti in quota Atleti o Tecnici Sportivi.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno. Il Presidente può richiedere la presenza di altri Consiglieri Federali interessati alle materie all'ordine del giorno.

CAPO V

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 41

Il Collegio dei Revisori Conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti nominati dal C.O.N.I., comunque in conformità alla normativa vigente. Il Presidente del Collegio, nel caso di cessazione dalla carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti.
2. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti convoca il Collegio stesso ogni volta che ne ravvisa la necessità e, comunque, almeno 4 volte all'anno, nonché ogni volta ne facciano richiesta i due Revisori. Il Collegio dovrà provvedere a redigere un processo verbale che viene trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti.



3. I Revisori convocati hanno l'obbligo di prendere parte alle sedute del Collegio per la loro intera durata, salvo gravi impedimenti da comunicare, comunque, sempre in anticipo al Presidente del Collegio. Il Revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio decade dall'ufficio. Decadono, altresì, dall'ufficio i Revisori che, senza giustificato motivo, non assistono alle Assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del Consiglio Federale o del Consiglio di Presidenza.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti è regolarmente costituito e può operare se è presente la maggioranza dei membri. Il Presidente impossibilitato a prendere parte ai lavori del Collegio può delegare le sue funzioni al Revisore più anziano di età.
5. Le decisioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono prese a maggioranza assoluta. Il Revisore dissenziente ha facoltà di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
6. Per poter essere eletto Presidente o nominato componente il Collegio dei Revisori è necessaria l'iscrizione all'Albo professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, ovvero al Registro dei Revisori contabili tenuto il Ministero di Grazia e Giustizia. Non è richiesto il tesseramento alla F.I.Te.T.
7. Non possono essere eletti o nominati componenti il Collegio dei Revisori dei conti e, se eletti, decadono dall'ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, nonché il coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado e coloro che sono legati alla Federazione da un rapporto di prestazione d'opera retribuita.
8. La cancellazione o la sospensione dagli Albi professionali dei Dottori Commercialisti, Ragionieri Commercialisti e dei Revisori dei Conti è causa di decadenza dal Collegio.
9. Le sostituzioni, nell'ambito del Collegio dei Revisori dei Conti, sono regolate dal comma 1 e dall'art.2401 del codice civile.

Art. 42

Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha seguenti compiti:
 - a) controllare la gestione amministrativa, finanziaria ed economica della Federazione. In particolare provvede ad accertare la regolare tenuta della contabilità della F.I.Te.T.; verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
 - b) assistere alle riunioni degli Organi deliberanti.
 - c) I Revisori dei Conti possono anche, individualmente, di propria iniziativa o per delega del loro Presidente, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli organi e presso le strutture periferiche della F.I.Te.T. Le risultanze delle singole ispezioni comportanti rilievi a carico della Federazione devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente Federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza;
 - d) assistere il Consiglio nell'assumere decisioni ed iniziative in materia finanziaria;



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

- e) esaminare i progetti del bilancio di previsione e le relative variazioni, riferendo con relazione scritta al Consiglio Federale;
- f) esaminare il bilancio d'esercizio e, dopo aver effettuato i controlli ritenuti opportuni sui documenti di spesa, riferire con relazione scritta al Consiglio Federale;
- g) vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge, inoltre, i compiti che gli sono affidati dalla legge.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica 4 anni in coincidenza del quadriennio olimpico e non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.

CAPO VI

ALTRI ORGANISMI

Art. 43

Conferenza dei Presidenti Regionali

1. I Presidenti Regionali, congiuntamente riuniti, costituiscono la "Conferenza dei Presidenti Regionali", quale consesso nazionale dei massimi dirigenti periferici.

2. La Conferenza dei Presidenti Regionali opera in stretta collaborazione con gli Organi Nazionali, quale strumento di collegamento, di informazione e di relazione sull'attività regionale. Essa ha funzioni consultive ed è convocata dal Presidente Federale.

TITOLO V

STRUTTURE FEDERALI PERIFERICHE REGIONALI E PROVINCIALI.

Art. 44

Istituzione dei Comitati Regionali

1. In ogni Regione, nella quale hanno sede almeno dieci Società affiliate con diritto di voto, il Consiglio Federale istituisce il Comitato Regionale, retto da un Consiglio eletto dall'Assemblea regionale.

2. Nella delibera di istituzione del Comitato, il Consiglio Federale fissa la data della prima riunione dell'Assemblea Regionale, le cui modalità di convocazione sono disciplinate dal Regolamento Organico.

3. Il Comitato Regionale è composto dal Presidente Regionale che lo presiede ed a minimo di 4 ad un massimo di 7 Consiglieri e precisamente:

- 4 Consiglieri se le società aventi diritto di voto sono tra 10 e 60;
- 5 Consiglieri se le società aventi diritto di voto sono tra 61 e 100;
- 6 Consiglieri se le società aventi diritto di voto sono tra 101 e 150;
- 7 Consiglieri se le società aventi diritto di voto sono oltre 150.

4. Devono essere, in ogni caso, riservati i posti per 1 Consigliere eletto dagli Atleti e per 1 Consigliere eletto dai Tecnici sportivi.



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

5. Ove non sia possibile ricoprire i posti riservati al Tecnico solamente perché in ambito regionale, a quella data, nessuno di essi ha i requisiti richiesti per l'elettorato passivo, ovvero non vi siano candidati, il posto spettante al tecnico sarà coperto da un ulteriore atleta, se vi siano candidati in numero sufficiente. In caso diverso, così come nel caso in cui non vi siano neppure candidati Atleti, i posti non saranno coperti.
6. L'Organo competente provvederà a convocare la relativa Assemblea se e quando saranno stati superati i motivi ostativi di cui sopra.
7. I Consiglieri, su proposta del Presidente, eleggono, nella prima riunione, un Vice Presidente.
8. Il Consiglio dura in carica quattro anni in coincidenza del quadriennio olimpico e non decade con il Consiglio Federale.
9. Nella provincia di Trento, Bolzano ed Aosta sono istituiti Organi Provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre regioni, agli Organi periferici a livello Regionale.
10. Ove ne ricorrano le condizioni, il Consiglio Federale può attribuire ai Comitati Regionali autonomia amministrativo - contabile. In tal caso, il Consiglio Federale nomina altresì un Revisore Unico dei Conti che svolge, in relazione alla gestione dei Comitati Regionali dotati di autonomia amministrativo contabile, i compiti stabiliti all'art.42 del presente statuto.

Art. 45

L'Assemblea Generale Regionale

1. L'Assemblea Generale Regionale è costituita dai:
 - a) rappresentanti delle Società con sede nel territorio della regione, aventi diritto a voto;
 - b) rappresentanti degli Atleti;
 - c) rappresentanti dei Tecnici sportivi;
 - d) dai tecnici di cui all'art. 29, comma 2.
2. L'Assemblea Generale è l'organo sovrano del Comitato Regionale ed è indetta dal Consiglio regionale almeno 30 giorni prima della data prevista per l'effettuazione e convocata dal Presidente del Comitato Regionale, a mezzo PEC o lettera Raccomandata spedita almeno 20 giorni prima della data stabilita per l'effettuazione.
3. Il Comitato Regionale, subito dopo l'assunzione della deliberazione di cui sopra, provvederà a richiedere alla Segreteria Generale gli elenchi aggiornati dei nominativi dell'atleta e del tecnico eletti, rispettivamente, dagli atleti e dai tecnici tesserati alle società aventi diritto a voto quali rappresentanti di categoria per la partecipazione all'Assemblea.
4. L'avviso di convocazione deve contenere: luogo, giorno, data, ora, ordine del giorno dell'Assemblea e l'elenco degli aventi diritto a voto con indicati i voti ad ognuno spettanti.
5. La sede di convocazione è stabilita dal Comitato regionale.
6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le Assemblee Nazionali Generali.



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

Art. 46

Competenze dell'Assemblea Generale Regionale

1. Le Assemblee Generali Regionali sono convocate in sessione ordinaria o straordinaria.
2. Sono compiti ordinari:
 - a) proporre, discutere e deliberare la scelta degli obiettivi programmatici e gestionali nell'ambito della regione di competenza;
 - b) alla fine del quadriennio olimpico, almeno 20 giorni prima della celebrazione delle assemblee nazionali elettive, procedere alle seguenti elezioni:
 - il Presidente regionale, con votazione congiunta delle tre componenti;
 - i Consiglieri regionali, con votazioni distinte secondo le categorie di appartenenza
3. L'Assemblea Generale Regionale si riunisce, in sessione straordinaria, nei seguenti casi:
 - a) per provvedere a ricostituire l'intero Comitato regionale in caso di decadenza anticipata. Se la decadenza o la vacanza di posto interessa una specifica componente, saranno di volta in volta convocati i rappresentanti di categoria.
 - b) a seguito di richiesta presentata e sottoscritta da almeno la metà più uno degli affiliati aventi diritto al voto i quali rappresentino almeno 1/5 del totale regionale dei voti;
 - c) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno la metà più uno dei componenti il Comitato regionale ovvero la metà più uno degli atleti o dei tecnici aventi diritto al voto.

Art. 47

Assemblee regionali di categoria

Le assemblee regionali di categoria sono regolate dalle disposizioni previste per le Assemblee nazionali di Categoria, in quanto applicabili.

Art. 48

Il Presidente Regionale

1. Il Presidente Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale con le modalità previste per l'elezione del Presidente Federale, in quanto applicabili.
2. Il Presidente Regionale rappresenta la F.I.Te.T., nella regione di competenza, ed è responsabile, unitamente al Consiglio regionale, del funzionamento del Comitato, nei confronti dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Federale.
3. Il Presidente Regionale convoca e presiede le riunioni del Consiglio Regionale (convoca altresì, nei casi e nei termini stabiliti dall'art.45, l'Assemblea Regionale).
4. Nell'ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente Regionale e nel caso di sue dimissioni, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel presente Statuto per il Presidente Federale.

*Alessandro Cherubini*

5. In casi di estrema urgenza gli affari di competenza del Consiglio Regionale, ove esso non possa riunirsi in tempo utile, sono deliberati dal Presidente Regionale, che dovrà sottoporre tali deliberazioni alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione utile.

Art. 49

Il Consiglio Regionale

1. I Comitati Regionali sono retti da un Consiglio eletto dall'Assemblea Regionale, a mente dell'art.45 del presente Statuto.

2. Il Consiglio Regionale deve essere convocato almeno 4 volte l'anno. Il Presidente regionale ha, comunque, la facoltà di convocarlo con maggiore frequenza quando lo ritenga opportuno o su richiesta della metà più uno dei componenti il Consiglio regionale medesimo.

3. Il Consiglio Regionale assolve ai compiti necessari per la gestione dell'attività federale nell'ambito territoriale di competenza, secondo le direttive del Consiglio Federale ed in applicazione dei programmi deliberati dall'Assemblea regionale generale.

In particolare:

a) predispone il calendario dell'attività regionale, organizza gare, approva e sorveglia quelle richieste dalle società della regione, secondo le disposizioni, quando impartite, del Consiglio Federale;

b) collabora con il Fiduciario Arbitri Regionale per il reclutamento e la preparazione del personale arbitrale in forza alla regione;

c) vigila, nei limiti della propria competenza territoriale, sull'osservanza dello Statuto e delle altre norme federali;

d) assiste gli affiliati nello svolgimento dell'attività federale;

e) esercita i poteri demandatigli dal Consiglio Federale purché inerenti a competenze non esclusive;

4. I Comitati Regionali deliberano il piano annuale di spesa, le relative variazioni ed il conto consuntivo sottoponendolo al Consiglio Federale per l'esame e l'approvazione.

5. Per la convocazione del Consiglio Regionale, per la validità delle deliberazioni, la decadenza e per l'integrazione dello stesso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Consiglio Federale.

Art. 50

Il Delegato Regionale

1. Nelle regioni dove non sia costituibile il Comitato regionale, il Consiglio Federale nomina un Delegato regionale al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali, nonché per addvenire all'istituzione di un Comitato regionale secondo quanto previsto al riguardo dal presente statuto.



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

2. L'incarico è quadriennale e può essere riconfermato.
3. Il Delegato regionale, a fine anno, deve inviare una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.
4. La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella del Delegato regionale.
5. La funzione di Delegato Regionale può essere demandata anche al Presidente di un Comitato regionale limitrofo.

Art. 51

Istituzione dei Comitati Provinciali

1. In ogni provincia nella quale hanno sede almeno 8 Società affiliate con diritto a voto il Consiglio Federale istituisce il Comitato Provinciale, retto da un Consiglio eletto dall'Assemblea Provinciale e composto da:

a) un Presidente;

b) un Consiglio Provinciale composto da un minimo di 4 ad un massimo di 6 Consiglieri e precisamente:

- 4 Consiglieri se le società sono tra 8 e 20;
- 5 Consiglieri se le società sono tra 21 e 40;
- 6 Consiglieri se le società sono oltre 40.

2. Devono essere, in ogni caso, riservati i posti per 1 Consigliere eletto dagli Atleti e per 1 Consigliere eletto dai Tecnici sportivi.

1. Ove non sia possibile ricoprire i posti riservati al Tecnico solamente perché in ambito provinciale, a quella data, nessuno di essi ha i requisiti richiesti per l'elettorato passivo, ovvero non vi siano candidati, il posto spettante al tecnico sarà coperto da un ulteriore atleta, se vi siano candidati in numero sufficiente. In caso diverso, così come nel caso in cui non vi siano neppure candidati Atleti, i posti non saranno coperti.

2. L'Organo competente provvederà a convocare la relativa Assemblea se e quando saranno stati superati i motivi ostativi di cui sopra.

3. I Consiglieri, su proposta del Presidente, eleggono nella prima riunione un Vice Presidente.

4. Il Consiglio dura in carica 4 anni in coincidenza del quadriennio olimpico.

Art. 52

L'Assemblea Generale Provinciale

1. L'Assemblea Generale Provinciale è costituita dai:

a) rappresentanti delle Società con sede nel territorio della provincia aventi diritto a voto o dai loro Delegati, purché componenti il Consiglio direttivo societario in carica regolarmente tesserati alla F.I.Te.T.

b) rappresentanti degli Atleti.



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

c) rappresentanti dei Tecnici.

d) dai tecnici di cui all'art.29, comma 2.

2. L'Assemblea Generale provinciale è l'organo sovrano del Comitato provinciale. E' indetta dal Comitato stesso ed è convocata previa nomina della Commissione Verifica Poteri dal Presidente o da chi ne fa le veci, a mezzo di lettera Raccomandata con formalità anche di svolgimento analoghe a quanto previsto per l'Assemblea Generale Regionale.

3. La sede di convocazione è stabilita dal Comitato Provinciale.

4. Per i "quorum" costitutivi e deliberativi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le Assemblee Nazionali Generali.

Art. 53

Competenze dell'Assemblea Provinciale

1. L'Assemblea Provinciale ha compiti analoghi, in quanto compatibili, a quelli elencati all'art.46 per l'Assemblea Generale Regionale, limitatamente al territorio provinciale di competenza.

Art. 54

Assemblee provinciali di categoria

Le Assemblee Provinciali di categoria sono regolate dalle disposizioni previste per le Assemblee nazionali di Categoria, in quanto applicabili.

Art. 55

Il Presidente Provinciale

1. Al Presidente del Comitato Provinciale competono poteri e funzioni analoghi, in quanto applicabili, a quelli elencati all'art. 48 per il Presidente Regionale, limitatamente al territorio provinciale di competenza.

Art. 56

Il Consiglio Provinciale

1. I Comitati provinciali sono retti da un Consiglio eletto dall'Assemblea Provinciale, a norma dell'art. 49 del presente Statuto.

2. Il Consiglio Provinciale deve essere convocato, di norma, 4 volte all'anno. Il Presidente provinciale ha, comunque, facoltà di convocarlo con maggiore frequenza, quando lo ritenga opportuno o su richiesta della metà più uno dei componenti il Consiglio Provinciale.

3. Il Consiglio Provinciale ha compiti analoghi, in quanto compatibili, a quelli attribuiti al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 49 del presente Statuto, limitatamente al territorio provinciale di competenza.



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

4. Per la convocazione del Consiglio Provinciale, per la validità delle deliberazioni, la decadenza e l'integrazione dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel presente Statuto per il Consiglio Federale.

Art. 57

Il Delegato Provinciale

1. Nelle Province dove non possa essere costituito il Comitato Provinciale il Consiglio Federale nomina un Delegato Provinciale al fine della promozione e svolgimento delle attività federali, nonché per addivenire all'istituzione del Comitato provinciale secondo quanto previsto al riguardo dal presente statuto.
2. L'incarico è quadriennale e può essere riconfermato.
3. Il Delegato provinciale a fine anno deve inviare una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.
4. La decadenza del Consiglio federale comporta anche quella del Delegato provinciale.

TITOLO VI

GIUSTIZIA FEDERALE

Art.58

Principi informativi della giustizia

1. La giustizia della F.I.Te.T. è amministrata in base al Regolamento di Giustizia, emanato nel rispetto dello Statuto federale, del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I., e dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate emanati dal C.O.N.I.
2. Il Regolamento di Giustizia dovrà indicare le modalità e gli ambiti di attuazione, nonché le relative sanzioni per i casi di violazione.
3. I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale rispettano i principi dell'ordinamento giuridico sportivo e le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali; osservano condotte conformi ai principi della lealtà (*fair play*), della probità e della rettitudine sportiva; ripudiano ogni forma di illecito sportivo, l'uso di metodi vietati e di sostanze vietate, la violenza fisica e verbale e la corruzione. I comportamenti difforni sono sanzionati secondo le disposizioni del Regolamento di Giustizia, che tuttavia non trova applicazione ai procedimenti relativi a violazioni delle norme sportive antidoping.
4. I procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati, degli aderenti e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

5. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale. La decisione del giudice è motivata e pubblica. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto. Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

6. I componenti degli Organi di Giustizia sono nominati, su proposta del Presidente, dal Consiglio Federale tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia, durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

7. Il Procuratore Federale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia. I Sostituti Procuratori sono nominati dal Consiglio Federale, previo parere del Procuratore Federale, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia o, se non istituita, dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 *ter* Statuto del C.O.N.I. Il Procuratore Federale e i Sostituti Procuratori durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore Federale non può essere rinnovato più di due volte.

8. I componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale agiscono nel rispetto dei principi di piena imparzialità e indipendenza. I requisiti soggettivi sono individuati dal Regolamento di Giustizia, in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I. Ciascun componente degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio Federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze.

9. La carica di componente di Organo di Giustizia o della Procura Federale presso la F.I.Te.T. è incompatibile con la carica di componente dell'Organo di Giustizia presso il C.O.N.I. o di componente della Procura Generale dello Sport istituita presso il C.O.N.I., nonché con la carica di componente dell'organo di giustizia o di procuratore presso più di un'altra Federazione.

10. I componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso od a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

11. Il Regolamento di Giustizia può prevedere il deferimento delle controversie su rapporti meramente patrimoniali a collegi arbitrali, dei quali tuttavia non possono fare parte i componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale.

12. Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile.



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

13. I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

Art.59

Organi di giustizia

1. Sono Organi di Giustizia Sportiva:

- a) il Giudice Sportivo Nazionale;
- b) il Giudice Sportivo Territoriale;
- c) la Corte Sportiva di Appello.

Sono Organi di Giustizia Federale:

- a) il Tribunale Federale;
- b) la Corte Federale di Appello.

2. Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:

- a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
- b) la regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature;
- c) la regolarità dello *status* e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
- d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
- e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.

Il Giudice Sportivo Nazionale è competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale. I Giudici Sportivi Territoriali sono competenti per i campionati e le competizioni di ambito territoriale. La costituzione e la distribuzione della competenza tra i Giudici sportivi territoriali sono determinate nel Regolamento di Giustizia o con delibera del Consiglio Federale.

3. La Corte Sportiva di Appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei medesimi giudici.

4. Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici sportivi nazionali o territoriali.

5. La Corte Federale di Appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale Federale.



6. Il Regolamento di Giustizia può prevedere che le funzioni della Corte Sportiva di Appello possono siano svolte dalla Corte Federale di Appello.

Art.60

Procura Federale

1. Presso la F.I.Te.T. è costituito l'ufficio del Procuratore Federale. Il Procuratore Federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia della Federazione, per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali, tranne quelli la cui repressione è riservata all'Ufficio della Procura Antidoping, avvalendosi a tal fine della cooperazione della Procura Generale dello Sport istituita presso il C.O.N.I.
2. L'Ufficio del Procuratore si compone del Procuratore Federale e fino a un massimo di tre Sostituti Procuratori.
3. I requisiti soggettivi sono individuati dal Regolamento di Giustizia, in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I.
4. I Sostituti Procuratori coadiuvano il Procuratore Federale.
5. Le funzioni del Procuratore Federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.
6. I componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale operano in piena indipendenza. In nessun caso essi assistono alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni né possono godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

Art.61

Commissione Federale di Garanzia

1. Con delibera del Consiglio Federale, può essere istituita la Commissione Federale di Garanzia, con lo scopo di tutelare l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia e della Procura Federale. Se istituita, essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio Federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I requisiti soggettivi sono individuati dal Regolamento di Giustizia, in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I.
2. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:
 - a) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti degli organi di giustizia, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I.;



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

b) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati Procuratore e Sostituto Procuratore Federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I.;

c) sentito il Consiglio Federale, adotta, nei confronti dei componenti degli organi di giustizia e della Procura Federale, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;

d) formula pareri e proposte al Consiglio Federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

3. In assenza della Commissione Federale di Garanzia, le relative funzioni, conformemente a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I., sono svolte dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 *ter* Statuto del C.O.N.I.

Art.62

Vincolo di giustizia

1. I provvedimenti adottati dagli Organi di Giustizia della F.I.Te.T. hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti gli affiliati, i tesserati gli altri soggetti dell'ordinamento federale.

2. Gli affiliati, i tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento federale accettano la giustizia sportiva e sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia nelle materie di cui all'articolo 2 del D.L. 19 agosto 2003 convertito dalla Legge 17 ottobre 2003 n.280.

3. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari sino alla radiazione secondo quanto stabilito nel Regolamento di Giustizia.

Art.62 bis

Collegio di Garanzia dello Sport

1. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dagli Organi di Giustizia, a esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art. 12 *bis* dello Statuto del Coni. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.

2. Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport istituita presso il C.O.N.I.

Art. 63

Riabilitazione



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

1. La riabilitazione estingue le sanzioni disciplinari ed ogni altro effetto.
2. La riabilitazione può essere concessa quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta e che in tale periodo il condannato abbia dato prova costante di buona condotta.
3. Competente a concedere la riabilitazione è la Corte Federale di Appello.
4. Il regolamento di Giustizia disciplina le modalità, i termini e le procedure per la revoca della riabilitazione, individuando altresì l'organo competente alla pronuncia della revoca medesima.

TITOLO VII NORME COMUNI E FINALI

Art. 64

Requisiti per l'eleggibilità o nomina a cariche federali

1. Per essere eletti o nominati alle cariche federali occorrono i seguenti requisiti:
 - a) essere maggiorenni;
 - b) avere la cittadinanza italiana;
 - c) non aver riportato condanne penali passate in giudicato, per reati non colposi, a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
 - d) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte di Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
 - e) non avere subito sanzioni per violazioni di Norme sportive Antidoping del C.O.N.I. o di disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
 - f) essere tesserato alla F.I.Te.T e in attività, o essere stato tesserato e in attività per almeno due anni nell'ultimo decennio nell'ambito della categoria di appartenenza (dirigente di società, atleta o tecnico);
2. Il requisito del tesseramento non è richiesto per i componenti degli Organi di Giustizia e del Collegio dei Revisori dei Conti.
3. È ineleggibile colui che, come fonte primaria o prevalente di reddito, ha un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della Federazione, nonché chi abbia controversie giudiziarie con il C.O.N.I., le Federazioni, le Discipline Sportive Associate o con ~~con~~ altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso.
4. La mancanza iniziale accertata dopo l'elezione o il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui ai commi precedenti comporta l'immediata decadenza dalla carica.



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

5. La dimostrazione del possesso dei requisiti deve essere richiesta attraverso idonea documentazione che l'interessato è tenuto a procurarsi e a presentare alla Segreteria Generale o all'organo Periferico presso il quale ha luogo l'elezione o la nomina.

Art.65

Incompatibilità fra cariche federali

1. Le seguenti cariche federali sono dichiarate incompatibili fra di loro:

- a) la carica di Presidente Federale è incompatibile con qualunque altra carica federale e sociale;
- b) la carica di Consigliere Federale è incompatibile con qualunque altra carica federale e sociale;
- c) la carica di Consigliere Federale eletto nella quota dei tecnici è incompatibile con l'incarico di tecnico alle dipendenze della F.I.Te.T. regolato da contratto di collaborazione;
- d) la carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualunque altra carica federale e sociale;
- e) la carica di componente di Organo di Giustizia è incompatibile con qualunque altra carica federale e sociale;
- f) le qualifiche di Presidente e di Consigliere Federale sono, altresì, incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I.;
- g) le cariche di Presidente e di Consigliere Regionale sono incompatibili con qualunque delle corrispondenti cariche provinciali e con qualunque altra carica elettiva federale;
- h) la qualifica di Ufficiale di Gara in attività di servizio è incompatibile con qualunque carica federale elettiva o di nomina, sociale e con la qualifica di Tecnico sportivo, eccezion fatta per gli incarichi legati direttamente alla gestione del corpo arbitrale.
- i) la qualifica di componente degli organi centrali è incompatibile con qualsiasi carica federale elettiva centrale e periferica.

2. L'incompatibilità determina l'impossibilità assoluta di mantenere due o più cariche incompatibili, per cui, in assenza di dimissioni o rinunce presentate dall'interessato entro 10 giorni dal momento in cui è sorta l'incompatibilità, si intende che egli rinunci a quelle più recenti in favore di quella più remota.

3. Una volta che, in sede di candidatura, si è scelto di optare per una delle tre componenti federali elettive (società, atleta e tecnico) è d'obbligo mantenere tale "status" per tutta la durata del quadriennio olimpico o, in caso di anticipata decadenza, fino alla durata dell'organo stesso.

4. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi anche per ragioni economiche con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

Art. 66

Modifiche allo Statuto

1. Proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, possono essere presentate al Consiglio Federale da un numero di aventi diritto che esprima non meno di un terzo del totale dei voti. In questo caso il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, indice, entro 60 giorni, l'Assemblea Generale Straordinaria che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni.

Il Consiglio Federale può indire l'Assemblea Generale Straordinaria per l'esame e la deliberazione su proprie proposte di modifica allo Statuto.

2. Il Consiglio Federale nell'indire l'Assemblea Generale Straordinaria, sia su propria iniziativa che su richiesta degli aventi diritto, deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica dello Statuto.

3. Le modifiche allo Statuto sono sottoposte all'approvazione, ai fini sportivi, della Giunta nazionale del C.O.N.I.

4. Per procedere alla modifica dello Statuto è necessaria, anche in seconda convocazione, la presenza di almeno il 10% degli aventi diritto al voto che rappresentino almeno il 40% del totale complessivo dei voti attribuiti ai sensi dell'art.28.

Art.67

Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale provvede alla gestione amministrativa della Federazione e ne è direttamente responsabile, ha il compito di coordinare e dirigere gli uffici che compongono la Segreteria Generale.

2. Il personale agli stessi addetto dipende gerarchicamente dal Segretario generale che assume la responsabilità del funzionamento e dell'efficienza degli uffici.

3. Il Segretario della F.I.Te.T. assiste, nella qualifica, alle riunioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio Federale e ne redige i verbali.

4. In caso di assenza o legittimo impedimento, deve farsi rappresentare da altro funzionario della Segreteria.

Art.68

Norme finali e transitorie

1. Il presente statuto entra in vigore dopo l'approvazione da parte dei competenti organi di legge.

2. Nell'ipotesi prevista dall'art. 6 comma 4, L. n. 8/2018, il Presidente uscente, per essere confermato deve altresì raggiungere una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei voti espressi. Nell'ipotesi prevista dall'art. 6. Comma 4 L. n. 8/2018 e in presenza di più di due candidati, qualora la prima votazione non consenta di eleggere un presidente, è svolta una seconda votazione, alla quale il Presidente uscente può concorrere soltanto se, alla prima, abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati e nella quale il Presidente uscente è eletto se raggiunge comunque oltre alla maggioranza di cui all'art.28, comma 2, anche la maggioranza di cui al primo periodo del presente comma 2. Qualora all'esito di tali votazioni nessuno dei candidati consegua il numero dei voti necessario per essere eletto alla carica di presidente, si dovrà celebrare una nuova Assemblea elettiva e il Presidente uscente non può essere più candidato.



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

3. Gli artt.34,comma 7, 41 e 42 entrano in vigore a partire dalla prima assemblea utile che sarà celebrata per il rinnovo delle cariche elettive.

INDICE

TITOLO I – COSTITUZIONE DI SCOPI

- Art. 1 – Costituzione, riconoscimento e denominazione
- Art. 2 – Adesione agli Enti Sportivi Internazionali
- Art. 3 – Scopi
- Art. 4 – Patrimonio
- Art. 5 – Esercizio Finanziario
- Art. 6 – Sede
- Art. 7 – Durata e scioglimento

TITOLO II – ORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE

- Art. 8 – Fonti normative e primarie
- Art. 9 – Organi federali

TITOLO III – AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO

- Art. 10 – Generalità
- Art. 11 – Affiliati
- Art. 12 – Norme comuni per l'affiliazione e la riaffiliazione – comunicazioni di variazione
- Art. 13 – Tesserati
- Art. 14 – Norme comuni per il tesseramento

CAPO I – LE SOCIETA'

- Art. 15 – Diritti e doveri delle Società
- Art. 16 – Principi Generali in materia di attribuzione del titolo sportivo
- Art. 17 – Cessazione di appartenenza alla F.I.Te.TF.I.Te.T delle Società

CAPO II – ATLETI

- Art. 18 – Atleti

CAPO III – TECNICI SPORTIVI

- Art. 19 – Tecnici Sportivi

CAPO IV – ARBITRI

- Art. 20 – Ufficiali di gara

TITOLO IV – ORGANI FEDERALI CENTRALI

CAPO I – L'ASSEMBLEA E NORME COMUNI ALL'ASSEMBLEE PERIFERICHE



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

- Art. 21 - Le assemblee Nazionali
- Art. 22 – Assemblea Generale Nazionale
- Art. 23 – Compiti dell'Assemblea Generale
- Art. 24 – Assemblea Nazionale di Categoria
- Art. 25 – Convocazione delle Assemblee
- Art. 26 – Partecipazione alle Assemblee e svolgimento
- Art. 27 – Attribuzione dei Voti – Voti aggiuntivi

- Art. 28 – Validità delle Assemblee e delle deliberazioni assembleari

- Art. 29 – Elezione degli atleti e dei tecnici all'interno delle società

- Art. 30 - Deleghe
- Art. 31 – Commissione Verifica Poteri
- Art. 32 – Commissione di Scrutinio
- Art. 33 – Presentazione delle Candidature

- Art. 34 – Svolgimento delle elezioni a cariche elettive nelle Assemblee Generali

CAPO IV – GLI ORGANI DIRETTIVI CENTRALI

- Art. 35 – Il Presidente Federale
- Art. 36 – Il Consiglio Federale
- Art. 37 – Compiti del Consiglio Federale
- Art. 38 – Decadenza del Consiglio Federale
- Art. 39 – Integrazione del Consiglio Federale
- Art. 40 – Il Consiglio di Presidenza

CAPO V – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- Art. 41 – Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Art. 42 – Compito del Collegio dei Revisori dei Conti

CAPO VI – ALTRI ORGANISMI

- Art. 43 – Conferenza dei Presidenti Regionali

TITOLO V – STRUTTURE FEDERALI PERIFERICHE REGIONALI I PROVINCIALI

- Art. 44 – Istituzione dei Comitati Regionali
- Art. 45 – L'Assemblea Generale Regionale
- Art. 46 – Competenze dell'Assemblea Generale Regionale
- Art. 47 – Assemblee Regionali di categoria
- Art. 48 – Il Presidente Regionale
- Art. 49 – Il Consiglio Regionale
- Art. 50 – Il Delegato Regionale
- Art. 51 – Istituzione dei Comitati Provinciali
- Art. 52 – L'Assemblea Generale Provinciale
- Art. 53 – Competenze dell'Assemblea Provinciale



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

Art. 54 – Assemblee provinciali di categoria

Art. 55 – Il Presidente Provinciale

Art. 56 – Il Consiglio Provinciale

Art. 57 – Il Delegato Provinciale

TITOLO VI – GIUSTIZIA FEDERALE

Art. 58 – Principi informativi della giustizia

Art. 59 – Organi di giustizia

Art. 60 – Procura federale

Art. 61 – Commissione Federale di Garanzia

Art. 62 – Vincolo di Giustizia

Art. 62 *bis* – Collegio di Garanzia dello Sport

Art. 63 – Riabilitazione

TITOLO VII – NORME COMUNI E FINALI

Art. 64 – Requisiti per l'eleggibilità o nomina a cariche federali

Art. 65 – Incompatibilità fra le cariche federali

Art. 66 – Modifiche allo Statuto

Art. 67 – Il Segretario Generale

Art. 68 – Norme transitorie e finali



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini



Ufficio Organi Collegiali

prot. n. 99

Roma, 14 giugno 2019

Ufficio Territoriale del Governo
Prefettura di Roma
Ufficio Persone Giuridiche

e, p.c.

Presidenza Consiglio dei Ministri
Ufficio per lo Sport

Loro sedi

Oggetto: **deliberazione n. 253** concernente l'approvazione ai fini sportivi, dello Statuto della **FEDERAZIONE ITALIANA TENNISTAVOLO** ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l) dello Statuto del CONI.

Ai sensi degli artt. 1, comma 5, e 2, comma 1, del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, allegata alla presente si trasmette, ai fini della prescritta approvazione, copia della deliberazione indicata in oggetto, adottata dalla Giunta Nazionale del CONI nella riunione dell' 11 giugno 2019.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale
(Carlo Mornati)
Carlo Mornati